

TORNATA DEL 20 GENNAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. Risultamento del ballottaggio per la nomina della Giunta per la Cassa ecclesiastica — Congedo — Omaggio — Discussione generale del disegno di legge per modificazioni alla legge sulla guardia nazionale — Considerazioni del deputato Boggio — Emendamento del deputato Mellana all'articolo 1 — È oppugnato dal relatore Guglianetti, e rigettato — Emendamenti dei deputati Mellana, Boggio e Marco sulla elezione dei graduati — Opinioni del ministro per l'interno e dei deputati Guglianetti, relatore, e Crosa — È approvato l'emendamento del deputato Mellana — Emendamento del deputato Crotti — Osservazioni dei deputati Cotta-Ramusino, Boggio, Della Motta e Sinco — Le proposte dei deputati Cotta-Ramusino e Alfieri sono rigettate, e l'articolo 1 è approvato — Articolo di aggiunta proposto dal deputato Ricci per la provvisorietà della legge — È combattuto dai deputati Bottero, Boggio, Leardi, e appoggiato dal deputato Sinco — È rigettata la proposta e approvato l'articolo — Emendamento del deputato Garibaldi all'articolo 3, non appoggiato — Osservazioni dei deputati Della Motta, Crosa, Spurgazzi, Monticelli e Guglianetti, relatore, sull'articolo 3, che è approvato — Opposizioni del deputato Gallini all'articolo 4, e parole in difesa dei deputati Guglianetti, relatore, e Leardi — L'articolo è approvato — Articolo di aggiunta proposto dal deputato Boggio circa l'età, combattuto dal ministro per l'interno e ritirato — Articolo di aggiunta proposto dal deputato Casalis per maggiori penalità, oppugnato dal ministro suddetto e dai deputati Boggio e Guglianetti, relatore, e appoggiato dal deputato Bottero — È rigettato — Discorso del deputato Casaretto in opposizione dei tre articoli per le disposizioni dei corpi distaccati — Presentazione di un disegno di legge del ministro delle finanze per la cessione di un pedaggio sul ponte sulla Bormida nella provincia d'Acqui.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MONTICELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

LOUABAZ, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

6606. 25 aiutanti piloti da grano in Genova sottopongono alcune considerazioni per ottenere di essere compresi, unitamente ai piloti, nelle eccezioni dell'articolo 4 del progetto di legge presentato alla Camera per l'abolizione delle corporazioni privilegiate dei lavoratori.

6607. Terzuolo Carlo Luigi, d'Asti, rappresenta di essere stato contemporaneamente iscritto per la leva del 1855 nelle liste d'Asti e di Torino, che mentre nel suo paese nativo il numero da lui estratto lo esentava dal servizio, l'estratto dal municipio di Torino lo rendeva soldato; chiede di venire dal Ministero di guerra provvisto di regolare congedo.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera il risultamento del ballottaggio per la nomina della Commissione della Cassa ecclesiastica.

I votanti erano 86, quelli che si astennero 16, il che forma un totale di 102. I voti si ripartirono nel seguente modo:

Saracco 56
Montagnini 41
Capriolo 36
Robecchi 21

Quelli che conseguirono maggior numero di voti essendo i deputati Saracco e Montagnini, la Commissione rimane pertanto composta dei deputati Giovanola, Saracco e Montagnini.

DE SONNAZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Verasis chiede un congedo di giorni 20 per urgenti affari di famiglia.

(È accordato.)

(Il processo verbale è approvato.)

Il signor Racheli fa omaggio alla Camera di alcuni esemplari dei discorsi letti nell'istituto paterno e consecrati alla venerata memoria dell'ottimo cittadino avvocato Domenico Buffa, già membro della Camera elettiva.

DE SONNAZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa desidera di parlare?

DE SONNAZ. Sull'elezione della Commissione della Cassa ecclesiastica.

Mi pare che, da quanto si è detto, risulti che la Camera non fosse in numero al momento della votazione, e che perciò l'elezione non sia valida.

PRESIDENTE. L'onorevole De Sonnaz non ha fatto probabilmente attenzione quando io parlava, perchè ho detto che i votanti erano 86 e che 16 si erano aste-

nuti, il che forma un totale di 102. Ora, perchè la Camera sia in numero, basta che siano presenti 101 deputati, poichè alcuni collegi sono vacanti.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DELLA GUARDIA NAZIONALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge della guardia nazionale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 5.)

La discussione generale è aperta.

BOGGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Boggio.

BOGGIO. Se lo Stato versasse in tempi e condizioni normali, io crederei di dovermi opporre ad alcune fra le principali disposizioni di questa legge, ed in ispecie all'articolo 1.

Con questo articolo si modifica radicalmente il carattere della guardia nazionale, in quanto che per la collazione dei gradi si sostituisce l'ingerenza governativa all'elemento elettorale dopo tentate due convocazioni, alle quali non sia intervenuta almeno la metà dei militi.

Il male che indusse il Ministero a proporre questo rimedio è incontestabile e grave; ma ripeto che, se fossimo in tempi normali, questo rimedio io lo direi non appropriato ed eccessivo.

La deficienza di votanti a queste elezioni ha luogo, quasi sempre, per una di queste tre cause: gli uni, e sono i più, non ci vanno, perchè, vedendo che la legge non ne impone loro l'obbligo, credono che sia atto di poco momento, e da cui si possano astenere senza inconveniente e senza colpa; altri si astengono dal recarvisi perchè rincresce loro di perdere quell'ora di tempo che è richiesta dalle operazioni elettorali; altri, finalmente, massime nei comuni minori, mancano al convegno per sottrarsi ai brogli degli ambiziosi.

Io credo che in tempi normali il dichiarare obbligatorio l'intervento a queste elezioni recherebbe rimedio efficace al male, imperciocchè questo precetto insegnerebbe a tutti i cittadini che è per loro un dovere grave l'intervenire a queste elezioni. Posti nell'alternativa di spendere un'ora per le elezioni o di perderne tre o quattro al Consiglio di disciplina, non potrebbero esitare nella scelta; e per ultimo, diventando numerose le riunioni, riuscirebbero meno terribili quelle influenze personali che rendono molti alieni dall'intervenire all'elezione.

Nè mi rimuoverebbe da questa opinione l'inconveniente a cui accenna la relazione ministeriale; parmi però poco logico si infligga una pena a chi non esercita un diritto.

L'intervento all'elezione, se rispetto al milite è un diritto, rispetto alla società è un dovere; chi lo viola può giustamente essere punito.

Si punisce chi non usa del diritto di occupare un posto amministrativo a cui fu chiamato dai suoi concittadini, e che non adempie al diritto ed al dovere di giurato; i nostri precedenti legislativi autorizzano adunque la pena anche contro coloro che manchino al dovere dell'intervento all'elezione dei graduati della guardia nazionale.

Ma se questi riflessi mi persuaderebbero, in tempi normali, a respingere la proposita novità, io debbo pur riconoscere che le speciali contingenze, nelle quali verisimo, tolgono loro ogni efficacia.

Moltiplici preliudi ci annunziano che gravi eventi si preparano.

Io ho fede che possa essere prossima una soluzione delle difficoltà nelle quali versa il nostro paese, ho fede nella prossimità di questa soluzione, perchè credo ad una forza superiore agli interessi dinastici ed alle combinazioni diplomatiche.

La prossimità di questa soluzione può imporre quandochessia alla guardia nazionale doveri molto più gravi che non quelli che attualmente ad essa incombono; epperò sono convinto io pure della necessità di provvedere al pronto riordinamento della guardia nazionale in tal maniera che abbia a rispondere degnamente alla missione alla quale può da un momento all'altro essere chiamata.

Questi riflessi, mentre mi persuadono ad accettare l'articolo del Ministero quale si trova nel progetto da esso proposto, mi convincono sempre più avere questa legge un carattere dominante di opportunità e di provvisorietà, come quella che è destinata a provvedere ad un bisogno presente, ad un bisogno urgente; ma non potere e non dover essere la legge definitiva di questa istituzione.

Per questi medesimi riflessi io mi associo all'opinione di coloro i quali pensano che non si debba prendere occasione da questa discussione per introdurre nella legge della guardia nazionale quelle migliorie che pure sono più vivamente desiderate, appunto perchè, non introducendovi verun'altra migliorie, rimane a questa legge confermato quel carattere di provvisorietà che credo essenziale il mantenerle, come quello che debb'essere il motivo principale per indurci ad aderire ad un mutamento così radicale delle basi normali di questa istituzione.

Faccio una sola riserva su questo particolare. È una modificazione che mi sembra non possa dare luogo a troppa discussione e che mi pare non alterare l'economia di questo progetto di legge, una modificazione che inoltre mi pare richiesta dalla giustizia è dal buon ordinamento della guardia nazionale.

Questa modificazione consiste nel far cessare a cinquanta anni l'obbligo del servizio nella guardia nazionale, e mi riservo di svolgere a suo tempo i motivi di questa proposta. Valgano intanto queste dichiarazioni a spiegare le ragioni del voto che ora emetto, mentre invece nell'ufficio che mi nominò a commissario io ebbi dappprincipio a sostenere altra tesi di quella alla quale

mi hanno convertito le osservazioni dei miei colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Nessuna elezione di ufficiali, sott'ufficiali e caporali nella guardia nazionale è valida se, oltre lo adempimento di quanto si dispone dalla legge 4 marzo 1848, non interviene ad essa la metà almeno dei militi iscritti sui ruoli di servizio ordinario della compagnia o suddivisione di compagnia.

« Qualora alla prima adunanza non intervenga il prescritto numero di militi, se ne convocherà una seconda pel giorno successivo.

« Se pure in questa, per mancanza del numero legale, non si può fare luogo a valida elezione, la nomina degli ufficiali sarà devoluta all'intendente; quella dei sott'ufficiali al comandante superiore, dove esiste, ed in difetto al rispettivo capo legione, maggiore o capitano, secondo che la milizia è formata per legioni, per battaglioni o per compagnie.

« I caporali saranno in tale caso nominati dal maggiore del battaglione o dal capitano della compagnia, se questa non è riunita ad un battaglione. »

MELLANA. Domando la parola.

Non occorre di spendere molte parole per provare che le disposizioni contenute in questo primo articolo sono contrarie ai principii di libertà i quali dovrebbero informare una legge sulla guardia nazionale. Essa, occorrendo, deve saper difendere le franchigie costituzionali contro le esorbitanze del Governo; quindi il deferire agli agenti del Governo le nomine dei graduati è una vera negazione di un principio liberale.

Ma non mi dissimulo che, nelle circostanze in cui versiamo, maggiormente occorra di pensare all'organizzazione della guardia nazionale per ciò che ha tratto a renderla atta a giovare alla difesa dello Stato: quindi, se in modo, direi, d'eccezione e provvisorio può anche accettarsi una tale misura, questa si deve limitare il più che si può, si deve accettarla per necessità e non creare ostacoli soverchi per deferire molte di tali nomine agli agenti governativi.

Se uno considera di quanti elementi diversi sia composta una compagnia della guardia nazionale; se si pone mente come talora siano iscritti in una stessa compagnia membri d'una stessa famiglia, appartenenti ad uno stesso negozio od officio; come alcuni, dopo essere ascritti, abbiano cambiato domicilio o sieno assenti, di leggieri si convincerà essere ben difficile che nelle elezioni, massime in quelle parziali, si possa raggranellare una metà dei militi componenti una compagnia.

Se vi fosse una adeguata statistica, credo ne risulterebbe che ben poche sarebbero le elezioni comunali e perfino le politiche, nelle quali interviene la metà degli elettori: quindi a me pare che se si potesse ottenere nelle elezioni dei graduati il terzo dei militi, sarebbe già un grande beneficio, e si avrebbe una garanzia ben

maggiore di quella di deferire la nomina (contrariamente allo spirito che deve informare questa legge) agli intendenti o capi sezione.

Io proporrei adunque che invece della metà si dicesse il terzo.

Un'altra modificazione che farei a questo articolo, si è che là dove è detto che, qualora nella prima adunanza non si trovasse presente la metà od il terzo, come proposi io, dei militi della compagnia, si debba fare una seconda convocazione nel giorno successivo; io credo che converrebbe dire *negli otto giorni successivi*, in quanto che sappiamo tutti per pratica che queste elezioni, massime nei comuni rurali, hanno luogo alla domenica.

Ora, se la prima convocazione si fosse fatta in domenica, e non avesse potuto avere luogo la votazione per mancanza di numero, i militi sarebbero nuovamente convocati al lunedì, ed in quel giorno essi sarebbero certo meno numerosi che alla domenica, e questa sarebbe una maggiore spinta per far passare le elezioni dalle mani dei militi in quelle del Governo.

Io propongo dunque: 1° che invece di dire: « se non interviene almeno la metà dei militi iscritti sui ruoli, » sia detto *il terzo*, e in seguito che si scriva: *fra gli otto giorni successivi*, in luogo del *giorno successivo*.

GUGLIANETTI, relatore. Io non penso siano da approvarsi gli emendamenti stati proposti dall'onorevole Mellana. Egli disse che il richiedere l'intervento della metà di tutti gli iscritti sui ruoli del servizio ordinario sia cosa eccessiva, poichè molti sono assenti e molti impediti da cause non volontarie dal recarsi alla elezione.

Io intenderei che potrebbe essere troppo il volere la presenza di tutti gli iscritti; ma, dal momento che se ne richiede soltanto la metà, non so capire come mai si possa presumere che la metà intera dei militi sia assente per cause non dipendenti dalla loro volontà.

Convieni dunque che queste assenze siano ascritte ad una di quelle cause state accennate dall'onorevole mio collega Boggio, di cui appunto si vuole ora prevenire la riproduzione, perchè alterano il carattere della istituzione stessa.

È inutile il dissimularselo; finchè gli ufficiali non sono nominati da un numero di militi considerevole, non potranno mai avere quel prestigio, quella forza morale che è necessaria per comandare ai militi e per esigerne facile obbedienza, che è pure il fondamento necessario della disciplina di qualunque corpo armato.

Osservo all'onorevole Mellana che la metà dei militi è necessaria per l'intervento all'elezione, ma poi basta la metà più uno di questi intervenuti (cioè un quarto degli iscritti) per la nomina degli ufficiali, per i quali, a termini della legge 4 marzo 1848, richiedesi la maggioranza assoluta; per gli altri gradi poi, per cui basta la semplice maggioranza relativa, un piccolo numero di voti basta a conferirli; se egli adunque riduce al terzo il numero dei militi che deggiono intervenire all'elezione, la maggioranza assoluta sarà più della metà del terzo, cioè uno più del sesto.

Ora noi abbiamo disposto che basti il quarto, ed io domando se è troppo l'esigere che gli ufficiali che debbono comandare ad una compagnia siano eletti dal quarto del numero dei militi ascritti alla compagnia.

Mi pare che ciò non sia pretendere troppo, bensì quanto è strettamente necessario per provvedere alla dignità e al decoro dei nominati, e alla efficace loro influenza pel buon andamento della milizia. Non credo quindi poter accettare un emendamento che limita di troppo il numero dei votanti.

Riguardo alla proposta per cui sarebbe di nuovo convocata dopo otto giorni la compagnia, quando non si trovasse alla prima convocazione il numero voluto, mi sembra che un tale intervallo sia soverchio, imperocchè il Ministero ha già dichiarato che avrebbe date le opportune istruzioni perchè la prima convocazione abbia luogo in giorno di domenica od almeno in giorno festivo. Se, nonostante tutte queste agevolezze che ai militi si vogliono procurare, essi mostrano poca sollecitudine nell'adempiere al loro ufficio, poca speranza rimane che ad una seconda convocazione in altro giorno festivo si ottenga il numero richiesto: invece in questo frattempo si potrebbe dare luogo ai brogli, alle brighe, che pur troppo abbiamo avuto a deplorare in parecchi comuni.

Quindi, non ostante che io ritenga questa proposta dettata dal desiderio di promuovere l'intervento di molti alle elezioni, mi pare che la medesima non possa produrre alcun effetto utile, e che, lasciando la convocazione al giorno successivo, riuscirebbe più pronta l'azione della legge, e le compagnie si troverebbero più presto fornite di ufficiali.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana persiste nelle sue proposte?

MELLANA. Persisto.

PRESIDENTE. In tal caso le metterò ai voti.

Il deputato Mellana propone che nel primo capoverso dell'articolo 1, alle parole: *non interviene ad essa la metà almeno dei militi*, siano surrogate queste altre: *non interviene ad essa il terzo almeno dei militi iscritti, ecc.*

Metto ai voti questo emendamento.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è rigettato.)

BOGGIO. Mi riservo, nel caso che non venga accolto l'emendamento Mellana, di proporre un sotto-emendamento, che direbbe: *il terzo giorno successivo.*

A Torino la convocazione si fa per biglietti che si mandano al domicilio dei militi: in molte altre località si terrà questo stesso modo di convocazione; ma è ovvio che, se la seconda radunanza ha luogo il giorno successivo, non vi è il tempo materiale di chiamare i militi a questa seconda convocazione; egli è per rimediare a questo inconveniente che propongo questa modificazione al progetto.

MARCO. Invece dell'emendamento proposto dagli onorevoli Mellana e Boggio io ne proporrei un altro, e sarebbe questo: « se ne convocherà una seconda pel giorno

da determinarsi nel regolamento. » Le ragioni di questo emendamento sono le seguenti: prima di tutto sono diverse le abitudini delle popolazioni secondochè appartengono alla città od al villaggio: il contadino può trovare comodo di radunarsi in un dato giorno e la popolazione urbana in un altro. Fissare nella legge il giorno in cui debba avere luogo la radunanza, mi pare che possa dare luogo ad inconvenienti che io vorrei evitare. Per conseguenza, invece di stabilire fin d'ora nella legge quale sarà il giorno in cui dovrà avere luogo l'adunanza per nominare i superiori della guardia nazionale, io crederei bene di lasciare in facoltà del potere esecutivo di determinarlo nel regolamento, siccome quello che ha tutti i lumi necessari per conoscere in qual giorno convenga di fissare l'adunanza in una città od in un villaggio.

PRESIDENTE. Sono tre gli emendamenti proposti: il primo del deputato Mellana, il quale vorrebbe che la convocazione avesse luogo otto giorni dopo la prima adunanza; il secondo del deputato Boggio, il quale, al successivo, sostituirebbe il terzo giorno dopo la prima convocazione; finalmente, quello del deputato Marco, il quale vorrebbe che la legge non stabilisse giorno alcuno, ma che si riservasse questo al regolamento.

CAVOUË, presidente del Consiglio, ministro dell'interno e degli esteri. Fra questi tre emendamenti, quello che mi pare poter essere accolto con minore difficoltà si è quello che fisserebbe la seconda convocazione al terzo giorno successivo, onde evitare il caso che i militi non possano essere convocati fra l'una e l'altra adunanza.

Nelle città non vi sarebbe questo pericolo, perchè in ventiquattro ore facilmente si possono rendere avvertiti tutti i membri di una medesima compagnia; ma in alcune località rurali, ove una stessa compagnia si compone di militi di vari borghi discosti, potrebbe darsi il caso che lo spazio di un giorno non fosse bastevole per la convocazione a domicilio di tutti i militi.

Quindi, per ovviare a questo pericolo, io credo, e forse la Commissione dividerà la mia opinione, che si possa aderire all'emendamento proposto dall'onorevole Boggio. Io lo credo preferibile alla proposta del deputato Mellana, il quale vorrebbe fissare la seconda convocazione ad otto giorni dopo la prima, perchè questo intervallo sarebbe soverchio per ovviare al pericolo, indicato dall'onorevole Boggio, della non convocazione in tempo utile di tutti i militi, ed avrebbe poi il grave inconveniente di lasciare troppo tempo ai brogli, che talvolta succedono in queste elezioni.

Coll'emendamento Boggio si soddisfa a quello che è ragionevole della domanda del deputato Mellana, e non si corre il pericolo di lasciare campo a maggiori brogli.

Perciò, se la Camera crede di dovere adottare una modificazione, io la inviterei ad accostarsi a quella che stabilisce la convocazione al terzo giorno dopo la prima.

La proposta fatta dall'onorevole Marco avrebbe poi l'inconveniente di mettere forse il Ministero in qualche

imbarazzo, in quanto che gli verrebbero senza dubbio indirizzate domande da varie parti per stabilire modi diversi di convocazione, locchè deve evitarsi.

Io penso sia meglio che la legge abbia a questo riguardo un carattere d'uniformità; e dovendo avere questo carattere di uniformità, sta alla legge a darglielo, anzichè a un regolamento promosso dal solo potere esecutivo.

GUGLIANETTI, relatore. La Commissione accetta la proposta del deputato Boggio, siccome quella che, mentre da una parte soddisfa alla necessità di lasciare un certo intervallo tra la prima e la seconda adunanza, affinché tutti i militi siano avvertiti che nella prima di esse non ebbe luogo valida elezione, d'altra parte non stabilisce un intervallo eccessivo. Rispondendo alle osservazioni del deputato Mellana, ho già detto che ciò potrebbe dare luogo ad inconvenienti, fra cui il più grave quello di lasciare per otto giorni la compagnia senza tali graduati. Pertanto la Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Boggio, il quale consisterebbe nel dire che, qualora alla prima adunanza non intervenga il prescritto numero di elettori, se ne convocherà una seconda a tre giorni d'intervallo.

CROSA. Il Governo dimostrò quanto avesse a cuore il riorganamento di questo servizio presentando il progetto di legge. Caldo quant'altri mai nel volere che questa nobile istituzione possa recare i suoi frutti, non posso a meno di venire in appoggio di parte della proposta dell'onorevole Mellana. Anch'io riconosco la necessità che la legge, la quale regola il servizio della guardia nazionale, sia uniforme in tutte le parti del nostro Stato. Certamente nelle città dove la popolazione è agglomerata si rendono facilmente avvertiti i militi in 24 od in 48 ore; non così dove la popolazione è sparsa sopra un largo territorio.

Non accetterei l'emendamento proposto dall'amico Marco perchè ha troppa latitudine, e potrebbe portare inconvenienti fissandosi *a priori* in un regolamento ciò che vuol essere regolato secondo le speciali circostanze di località.

La proposta dell'onorevole Boggio, a mio giudizio, non è pure scevra di tali inconvenienti; per conseguenza, seguitando lo spirito dell'emendamento del deputato Mellana, io proporrei che, a vece di fissare un certo determinato periodo di giorni, si lasci che ciaschedun sindaco del comune lo fissi egli stesso entro uno spazio determinato, che però, in ogni circostanza, non possa eccedere gli otto giorni.

MARCO. Lo scopo per cui io aveva proposto il mio emendamento era appunto quello di evitare gli inconvenienti che possono derivare in pratica dal fissare fino d'ora nella legge il giorno in cui dovrà avere luogo l'adunanza per nominare i superiori della guardia nazionale. Pare che l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non abbia afferrato bene lo spirito del mio emendamento, perchè non ha fatto sufficientemente distinzione tra decreto reale e regolamento. Il regolamento ha un carattere di permanenza, e suppli-

sce in parte alla legge; il decreto invece emana di mano in mano che si presenta l'opportunità. Io non volevo già dare al potere esecutivo la facoltà di fissare il giorno dell'adunanza con decreto reale, ma invece proponeva che si fissasse per mezzo di un regolamento, prima perchè il regolamento ha un carattere di fissità, e poi perchè il potere esecutivo ha tutti i numeri necessari per conoscere meglio del Parlamento il giorno che convenga di stabilire per queste adunanze. Ma dal momento che il signor ministro accetta l'emendamento proposto dal deputato Boggio e non accetta il mio, io lo ritiro per non provocare una inutile discussione.

MELLANA. Se l'intendimento di chi propose e di chi sostiene questo progetto non fu quello di togliere le nomine per elezione, ma solo di cercare un rimedio al male, incuria che si è pur troppo avverata, io non posso comprendere l'opposizione che si fa al mio emendamento per una semplice proroga di otto giorni proposta per una seconda votazione. Io domando quale cattiva conseguenza ne possa derivare. Mi si risponde che ne avverrebbe di dover lasciare per molto tempo le compagnie senza i graduati.

Ma, dico io, è presto evitato questo inconveniente, ed è colla maggiore sollecitudine a fare la prima convocazione. Mi si oppone ancora che col mio emendamento si dà troppo campo ad esercitare brogli in queste elezioni. Ma, nei comuni in cui vi fosse emulazione, non sarebbe probabilmente il caso di addivenire ad una seconda votazione. Dov'è che si dovrà venire a seconda votazione? Egli è appunto dove non vi può essere caso di brogli, dove una serie di cause secondarie può impedire che intervenga un numero bastevole di militi.

Ora egli è necessario che si conceda un tempo perchè queste cause possano naturalmente cessare.

Ma vi ha l'altra ragione specialissima della difficoltà, quanto ai comuni rurali, di convocare i militi in altri giorni fuorchè nei festivi.

L'onorevole relatore diceva: il Ministero, preoccupato di questa idea, ha già promesso che sceglierà la domenica per la prima convocazione. Ma, se si crede che sia utile per ottenere un maggiore concorso di fare la convocazione in domenica, questa ragione sussisterà vieppiù per la seconda convocazione.

Ora, in forza della stessa ragione che per ottenere un maggior concorso nei comuni rurali si deve ricorrere in certe circostanze ad un giorno festivo, egli è evidente essere per la seconda convocazione necessario un intervallo di otto giorni, perchè si ottenga il fine che si proponeva il Governo.

Fatte queste osservazioni, e parendomi che non vi possano essere ragioni intrinseche contro questo emendamento, io persisto nel mantenerlo.

PRESIDENTE. Avendo il deputato Marco ritirato il suo emendamento, e il deputato Boggio non insistendo per il suo, rimane solo quello proposto dal deputato Mellana, il quale vorrebbe che si dicesse, dopo le parole *se ne convocherà una seconda, entro otto giorni successivi.*

Metterò ai voti questo emendamento.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

Darò lettura dell'articolo 1 per metterlo ai voti:

« Nessuna elezione di ufficiali, sott'ufficiali e caporali nella guardia nazionale è valida se, oltre l'adempimento di quanto si dispone dalla legge 4 marzo 1848, non interviene ad essa la metà almeno dei militi iscritti sui ruoli di servizio ordinario della compagnia o suddivisione di compagnia.

« Qualora alla prima adunanza non intervenga il prescritto numero di militi, se ne convocherà una seconda entro otto giorni successivi.

« Se pure in questa, per mancanza del numero legale, non si può fare luogo a valida elezione, la nomina degli ufficiali sarà devoluta all'intendente; quella dei sott'ufficiali al comandante superiore, dove esiste, ed in difetto al rispettivo capo legione, maggiore o capitano, secondo che la milizia è formata per legioni, per battaglioni o per compagnie.

« I caporali saranno in tale caso nominati dal maggiore del battaglione o dal capitano della compagnia, se questa non è riunita ad un battaglione. »

CROTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La pregherei, un'altra volta, ove ella creda fare delle osservazioni, di chiedere la parola prima che si legga l'articolo quando si sta per metterlo ai voti.

CROTTI. Je crois qu'avant la votation des articles on est toujours à temps pour faire des observations et proposer des amendements, aussi je ne suis pas le seul qui aie demandé la parole.

Je ne vois pas pourquoi l'on introduirait ici un élément tout à fait étranger à l'esprit de la loi de la garde nationale et aux droits incontestables des citoyens. Il me semble qu'on trouverait aisément dans les mêmes éléments électifs l'autorité qui pourrait nommer les officiers et les sous-officiers lorsque les miliciens votants ne seraient pas en nombre suffisant dès la deuxième réunion.

Ainsi je ne vois pas pourquoi, puisque l'on a déchargé le syndic de cette grave attribution, comme l'a du reste très-bien fait remarquer le rapport de la Commission, je ne vois pas pourquoi, dis-je, on n'ordonnerait pas par un article de loi que le lendemain même où la seconde convocation n'aurait pas réussi à faire les élections, le Conseil communal serait convoqué de droit, et les élections auraient définitivement lieu à la majorité des voix.

Cette manière de procéder serait plus conforme à l'esprit de la loi et, quant à moi, je ne vois rien qui puisse s'opposer à cette action légale du Conseil communal.

Je propose par conséquent qu'au lieu de faire intervenir l'intendant, la loi dise que les officiers supérieurs seront nommés à la majorité absolue du Conseil communal.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento dell'onorevole Crotti, giusta il quale la nomina, invece che

all'intendente, sarebbe devoluta al Consiglio comunale.

COTTA-RAMUSINO. Chiedo la parola.

Questo articolo tende a restringere il diritto elettorale riguardo alla nomina degli ufficiali, sott'ufficiali e caporali della guardia nazionale; conviene perciò tentare ogni mezzo perchè questo diritto sia ristretto il meno possibile; io quindi appoggio l'idea dell'onorevole Crotti che, a vece di lasciare la scelta dei suddetti graduati all'intendente, sia questa deferta ad elementi elettivi.

Solo differisco in ciò, che per maggiore speditezza crederei opportuno di demandare la nomina suddetta al Consiglio delegato piuttosto che al Consiglio comunale, giacchè, come sa l'onorevole Crotti, i Consigli comunali riunendosi solo in determinate epoche, non sempre potrebbero provvedere prontamente.

La mia proposta pertanto sarebbe di delegare questa nomina ai Consigli delegati.

CROTTI. Je reconnais très-juste l'observation que vient de faire l'honorable orateur, car dans les communes rurales, qui se composent pour la plupart de plusieurs hameaux éparpillés, il ne sera pas facile de réunir dès le lendemain le Conseil communal tout entier.

Ainsi, au lieu du lendemain, je dirais: dans les huit jours, ou huit jours après, comme on l'a décidé relativement à la convocation pour la deuxième réunion des électeurs de la garde nationale.

Ainsi, au lieu de dire le lendemain, je propose qu'on établisse huit jours après cette deuxième réunion. Du reste je préfère le Conseil communal au Conseil délégué; je trouve que le choix du premier est plus conforme à l'esprit de la loi des élections populaires.

BOGGIO. Non credo accettabili nè l'uno nè l'altro degli emendamenti stati ora proposti, poichè ambedue tolgono a questa legge il carattere di provvisorietà e d'urgenza che deve avere, il quale, lo ripeto, solamente può renderla accettabile, mentre a tanti altri titoli dovrebbe essere respinta.

Se noi deroghiamo con questa legge ai principii fondamentali che costituiscono la guardia nazionale, se sostituiamo, in una parola, l'elemento governativo all'elemento elettorale, egli è perchè si è riconosciuta la necessità, in questi gravi momenti, di provvedere ad un pronto, facile ed efficace riordinamento della guardia nazionale.

Ma otterremo questo pronto, facile ed efficace riordinamento in un sistema per il quale dovremo fare tre o quattro convocazioni per arrivare a che? alla nomina di un ufficiale! Imperocchè, secondo la proposta dell'onorevole Crotti, vi sarebbero due convocazioni per i militi, poi una prima convocazione del Consiglio comunale, finalmente una seconda convocazione di questo Consiglio stesso! Che se queste nomine si deferissero od al Consiglio comunale, od al Consiglio delegato, secondo propone l'onorevole Cotta-Ramusino, si andrebbe incontro ad un altro grave inconveniente. Vogliansi evi-

tare le conseguenze possibili di brogli quando non vi è un concorso sufficiente di militi: ma è evidente che, se deferiamo questa nomina ai Consigli o comunali o delegati, noi accenderemo in seno a tutti questi piccoli corpi amministrativi un fomite di gare continue. Sappiamo pur troppo come questi corpi non sieno sempre costituiti in modo che vi regni la massima possibile armonia; noi sappiamo come nei piccoli comuni, anche la carica di tenente o di capitano della guardia nazionale suscita vivaci e tenaci ambizioni.

Se noi facciamo intervenire l'intendente, cioè una persona, la quale per la sua posizione e per la sua autorità è estranea alle gare locali ed alle ambizioncelle individuali, nessun inconveniente sarà a temere, ma invece avremo inconvenienti viemaggiori di quelli che lamentiamo oggidì se questa nomina verrà deferita ai Consigli.

Se adunque ha questa legge un carattere di opportunità e di provvisorietà, se vogliamo con essa provvedere nel modo il più spedito ad un bisogno urgente, cioè alla pronta riorganizzazione della guardia nazionale, perchè crediamo che da un momento all'altro essa debba venire chiamata a prestare nuovi e maggiori servizi, dobbiamo respingere sia l'emendamento proposto dal deputato Crotti, sia quello proposto dal deputato Cotta-Ramusino. Che se alcuno di essi venisse adottato, noi avremmo il rincrescimento di avere falsato senza utilità le vere basi della guardia nazionale.

DELLA MOTTA. Desidero di esporre qualche osservazione che, a parer mio, potrebbe essere pregiudiziale ad ambi gli emendamenti ora in discussione.

Se il sistema proposto di fare intervenire a queste elezioni il Consiglio comunale, od il Consiglio delegato, può sovente ricevere speciale applicazione in un solo comune, è pur vero eziandio che nella milizia nazionale vi sono nomine che non dipendono da un comune solo, oltrechè vi sono spesso piccoli comuni che concorrono insieme alla formazione della rosa sulla quale deve nominarsi il maggiore; si dà anche non raramente il caso di un capitano nominato dai militi in due comuni. In simili contingenze come si potrebbe provvedere alle nomine quando i militi non si sono presentati in numero alle elezioni? La compagnia è una unità, il battaglione è una unità, la legione è una unità; ma queste unità non hanno sempre per base l'unità del municipio, non sono sempre formate esclusivamente di militi dello stesso comune. Queste osservazioni mi si affacciano ora sebbene io non abbia potuto esaminare la legge del 1848 sufficientemente per meglio spiegare quanto sono fondate; vedo che la Commissione, nella sua relazione, non si è fatta carico di tali obiezioni; ma ciò può essere perchè, essendo entrata nel sistema di deferire le nomine agli intendenti, non ne era caso, e, sebbene essa toccasse della possibilità di affidare le nomine ai corpi municipali, il discutere minutamente le obiezioni contrarie ad un sistema non proposto nè dal Ministero nè da essa, saria sembrato inutile. Ma poichè questo sistema viene in campo, trattandosi di votare sopra i proposti

emendamenti, è pur d'uopo vedere se il sistema in essi contenuto sia attuabile, e spero che la Commissione vorrà dare qualche spiegazione sulla possibilità del medesimo.

PRESIDENTE. Dopo le osservazioni del deputato Della Motta, il deputato Crotti insiste sul suo emendamento?

CROTTI. Sino a maggiore spiegazione, insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha qualche spiegazione a dare?

GUGLIANETTI, relatore. Anzitutto io non ho che a riferirmi alle varie osservazioni addotte dall'onorevole Della Motta.

È evidente che non solo nella formazione dei battaglioni mandamentali, a cui concorrono le compagnie dei diversi comuni, e di cui particolarmente si tratterebbe al secondo articolo, ma anche riguardo alle semplici compagnie vi possono concorrere due o tre comuni; vi sono, cioè, dei comuni così piccoli che da soli non bastano a formare una compagnia, la quale non può essere inferiore di 50 militi. In questo caso, a quale dei due o tre Consigli comunali vorrà attribuirsi la nomina del capitano e degli altri ufficiali della compagnia? Si stabilirà quello del comune che dà un maggior numero di individui, o si raduneranno i diversi Consigli per fare queste nomine? Veramente sono difficoltà queste che non si potrebbero risolvere se non sconvolgendo l'intera legge.

Io poi non trovo così sovversiva la nostra proposizione di affidare la nomina degli ufficiali all'intendente. L'intendente non è un funzionario estraneo all'istituzione della guardia nazionale. Si prenda in mano la legge e si vedrà quali sono gli uffici che all'intendente incombono riguardo alla guardia nazionale. Per esempio, vi sono vari uffici a cui nomina l'intendente: « L'ufficiale pagatore, dice la legge, sarà nominato dal comandante superiore, ed ove vi esista un difetto, dall'intendente generale sulla proposta del capo di legione.

« Agli altri impieghi, oltre a quelli sopra nominati, nomineranno, sulla proposta del capo del corpo, il sindaco quando si tratta di compagnie comunali, l'intendente quando si tratta di battaglioni mandamentali. »

Se la nostra proposta aggiunge autorità ed estende le attribuzioni dell'intendente, non si ha ragione di denunciarla come radicalmente sovvertitrice del sistema attuale.

Meno ancora si può comprendere la singolare tenerezza, che da taluni si dimostra per conservare, come essi dicono, puro ed incolume l'elemento elettivo nella nomina dei graduati.

Se dopo due successive adunanze, l'una delle quali in giorno festivo, non si riesce ad ottenere l'intervento della metà dei militi, conviene dire che questi pecchino d'inescusabile indolenza o peggio avversino l'istituzione stessa della guardia nazionale. E per poco che si conosca il nostro paese, e come un partito in esso si adoperi a screditarla per ogni modo, l'ultima ipotesi per nostra sventura non è la meno probabile.

Ora, perchè si vuole con tanta sollecitudine, con tanto amore preservare l'emendamento elettivo nella nomina dei graduati, se coloro cui spetta questo diritto punto non se ne curano, anzi ne mostrano il più alto disprezzo?

In questo caso noi dobbiamo soltanto cercare il mezzo che le milizie, nonostante il malvolere dei più, possano essere provvedute di buoni ufficiali, che sappiano ordinarle, comandarle e mantenere la disciplina.

Dirò infine che, approvando quanto si propone in questo articolo, non si sconvolge per nulla il principio elettivo stabilito nella legge, perchè nei casi ordinari si mantiene in tutta la sua estensione, e solamente si provvede ad un caso eccezionale, ad un caso che, per amore del nostro paese, si dovrebbe desiderare che non si avesse mai a verificare.

PRESIDENTE. Ora che ha intese le spiegazioni date dall'onorevole relatore, il deputato Crotti insiste nella sua proposta?

CROTTI. D'après les observations qui viennent d'être faites relativement à plusieurs communes qui pourraient être appelées à se réunir pour élire les officiers destinés à commander les compagnies, je crois qu'en effet il pourrait s'élever des difficultés pour mettre d'accord les votes de ces deux ou trois Conseils communaux. Ainsi je retire mon amendement.

PRESIDENTE. Il deputato Cotta-Ramusino ritira il suo emendamento?

COTTA-RAMUSINO. Le osservazioni fatte dall'onorevole relatore sono così gravi, che m'inducono a ritirare il proposto emendamento; però, importandomi che nella nomina degli ufficiali non sia totalmente escluso il principio elettivo, credo di dovere sostituire quest'altra proposta, cioè che la scelta sia fatta dal presidente del Consiglio provinciale, dal sindaco del capoluogo di mandamento e dall'intendente.

Voci. No! no! (Mormorio)

GUGLIANETTI, relatore. Mi rincresce di dovere combattere questo nuovo emendamento che, a dirla schiettamente, mi pare peggiore del primo.

Secondo la legge comunale, i Consigli provinciali non hanno esistenza legale che durante il tempo della loro convocazione; il decreto reale che li convoca stabilisce la durata della loro vita; compiuto quel termine, cessano le loro attribuzioni, e sono come non esistenti finchè un nuovo decreto li richiami alle loro occupazioni. Io non so dunque come si voglia al presidente di questo Consiglio attribuire un tale diritto.

D'altronde il Consiglio provinciale è un corpo deliberante e non un corpo che eserciti giurisdizione od amministrazioni; e sarebbe sconvolgere interamente le basi della legge comunale l'accettare l'emendamento dell'onorevole Cotta. La Commissione pertanto lo respinge e prega la Camera a fare altrettanto.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Io voto per l'emendamento dell'onorevole Cotta-Ramusino, nè mi trattiene l'obbiezione opposta dall'onorevole relatore. Egli è vero che il Consiglio pro-

vinciale non può deliberare che nel tempo in cui durano le sue sessioni fissate per decreto reale, ma ciò nulla toglie all'autorità morale del suo presidente, che viene eletto annualmente nel principio di ciascuna sessione ordinaria. Al chiudersi della sessione non cessa la qualità del presidente, nè quella degli altri ufficiali nominati dal Consiglio contemporaneamente. Infatti, quando per una eventualità qualsiasi il Consiglio è riconvocato, tutti gli ufficiali ripigliano le loro funzioni, nè si fa luogo alla nomina di ufficiali nuovi salvo che nella successiva sessione ordinaria.

Il presidente del Consiglio provinciale tiene questa cospicua sua carica dal voto a doppio grado degli elettori amministrativi dell'intera provincia, e deve conseguentemente presumersi meritevole di tutta quella fiducia che è necessaria per porlo in grado di esercitare convenientemente la delicata missione di cui si tratta; la quale male si addice ad un semplice impiegato del Governo, come è l'intendente.

GUGLIANETTI, relatore. Io non ho mai inteso dire che cessi il Consiglio provinciale dal momento che è chiusa la tornata, ma ho affermato, e ripeto, che, chiuse le tornate, se esso ha da esercitare le sue funzioni, è necessario un nuovo decreto che lo chiami di nuovo a deliberare.

Ora il presidente del Consiglio provinciale non è altro che una persona eletta per dirigere le sue deliberazioni, e se il Consiglio non è convocato (nel qual tempo soltanto ha vera esistenza legale), io non so intendere come si vogliano affidare attribuzioni, tutt'altro che deliberanti, al presidente del medesimo.

Mi pare poi alquanto anormale, per non dire strano, che si preferisca il presidente del Consiglio provinciale all'intendente. L'intendente, come ho già osservato, ha dalla legge parecchie attribuzioni intorno alla guardia nazionale; egli ne è il capo naturale dopo il ministro, specialmente per la parte amministrativa. L'intendente, come funzionario del Governo è in relazione con tutte le amministrazioni dei comuni, ed ha mezzi più facili per assumere le informazioni sulla qualità delle persone che possono essere chiamate al posto di ufficiale. L'intendente insomma è quell'intermediario tra il Governo e le amministrazioni comunali, che più savamente e più sollecitamente può compiere questo incarico. Invece il presidente del Consiglio provinciale può essere un'ottima persona, può essere anche, se si vuole, un uomo eminente in qualche ramo delle scienze od arti, ma come potrà tutto ad un tratto conoscere la condizione dei singoli comuni della provincia, e sapere quali siano le persone nei diversi comuni più capaci per coprire questi uffizi? Come potrà egli procurarsi queste informazioni che gli sarebbero necessarie, e che l'intendente trova assai facilmente nella corrispondenza da lui tenuta per ragione del proprio ufficio?

Veramente mi pare che anche quando non valessero le difficoltà che ho già esposte, le quali derivano dalla istituzione stessa del Consiglio provinciale e dalle attribuzioni che la legge dà al presidente del medesimo, e

quando pure si avesse a trattare la questione *ex integro*, sarebbe sempre a preferirsi l'intendente, siccome quello che ha tutte le agevolezze per potere procedere ad una buona nomina, anzichè deferirla al presidente del Consiglio provinciale. Perciò, a nome della Commissione, respingo l'emendamento del deputato Cotta-Ramusino.

COTTA-RAMUSINO. L'onorevole relatore non ha forse ben compreso il senso del mio emendamento. Io intendeva che fosse deferita la nomina degli ufficiali ad una Commissione composta del presidente del Consiglio provinciale, del sindaco del capoluogo e dell'intendente.

Così spiegata la mia proposta, io credo che gli argomenti addotti dall'onorevole relatore non abbiano alcun fondamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Cotta-Ramusino, il quale vorrebbe che si devolvesse la nomina degli ufficiali ad una Commissione composta del presidente del Consiglio provinciale, del sindaco del comune e dell'intendente.

(È rigettata.)

ALFIERI. Domando la parola.

Io non cercherò di fare nessuna osservazione che possa implicare una diffidenza riguardo all'intendente, come rappresentante del Governo, per queste nomine che gli sarebbero deferite, ma nondimeno desidererei che si segnasse nella legge un limite a questa facoltà del Governo di nominare gli ufficiali della guardia nazionale per prevenire gli antagonismi che potrebbero sorgere, specialmente nei piccoli comuni. Se l'intendente facesse le nomine d'accordo col sindaco e coi Consigli comunali, vi sarebbe sicuramente una maggior guarentigia.

Se c'è difficoltà, come lo capisco benissimo, di radunare i Consigli comunali, se c'è perdita di tempo, questa difficoltà non sussiste quanto al sindaco.

Io non oso mettere innanzi una proposta, ma desidererei che la Commissione portasse la sua attenzione su quest'oggetto, e vedesse se non vi fosse modo di regolare che la nomina di questi ufficiali si facesse sempre d'accordo col sindaco.

Il sindaco è uno dei superiori più diretti della guardia nazionale locale in servizio ordinario, perciò mi pare che vi potrebbe essere un grande inconveniente se in piccoli paesi venissero ad eleggersi ufficiali della guardia nazionale che fossero opposti per partito o per qualche altra ragione speciale al sindaco.

Io desidero perciò si faccia menzione in quest'articolo di legge di qualche norma determinata all'intendente, perchè non possa accadere questo sconcio di vedere nominati nella guardia nazionale ufficiali che siano in contrasto coll'autorità che sta loro a capo.

PRESIDENTE. Siccome il deputato Alfieri non fa alcuna proposta, così io debbo mettere ai voti l'articolo.

ALFIERI. Proponerei allora che gli ufficiali di cui è discorso, cioè fino al grado di capitano, siano nominati dall'intendente sulla proposta del sindaco.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Duolmi dovere dire che io ritengo questa proposta come la men buona di tutte. Per la nomina degli ufficiali, come per la nomina a qualunque ufficio vi può essere la garanzia o del voto popolare o della manifestazione della fiducia di un certo numero di cittadini chiamati dalla legge a concorrere all'elezione, oppure la responsabilità dell'individuo a cui la legge delega la facoltà di nominare le persone. Capisco il sistema il quale vuole che l'elezione sia devoluta, in difetto della massa dei militi, a un magistrato popolare; capisco il sistema con cui si vuole che l'elezione sia devoluta ad un magistrato il quale rappresenti il Governo; ma se voi fate concorrere i due elementi, togliete qualunque responsabilità alle persone che debbono concorrere alla nomina.

Il sindaco non ha che la proposta, quindi se la nomina è cattiva egli dirà al postutto che non vi ha avuta che una parte minima; l'intendente, salvi casi gravissimi, non vorrà, e, dirò di più, non dovrà mettersi in urto col sindaco.

In quale condizione mettete l'intendente che deve deliberare sulla proposta del sindaco per l'elezione di un ufficiale della guardia nazionale, del sindaco, il quale è dalla legge considerato in certo modo come il capo della guardia nazionale?

Evidentemente, salvo nei casi gravissimi, costringete l'intendente ad approvare la proposta del sindaco, e perciò date la nomina al sindaco senza che abbia la responsabilità della medesima.

Nell'ordine d'idee dell'onorevole Alfieri la sua proposta non la troverei cattiva per le ragioni esposte dalla Commissione, ma troverei molto meglio che il sindaco fosse esso incaricato della nomina, perchè avrebbe da un lato la nomina e da un altro la responsabilità.

Per questi motivi pregherei la Camera di respingere la proposta del deputato Alfieri.

PRESIDENTE. Il deputato Alfieri persiste nella sua proposta?

ALFIERI. Persisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Alfieri, che vorrebbe, ove è detto che *la nomina sarà devoluta all'intendente*, si aggiungesse: *sulla proposta del sindaco*.

(Non è approvata.)

Ora metterò ai voti l'articolo 1 della Commissione, stato dalla Camera emendato sulla proposta del deputato Mellana.

(È approvato.)

« Art. 2. Per la validità delle rose, da formarsi secondo il disposto degli articoli 44 e 47 della citata legge, è pure necessario l'intervento della metà almeno degli individui chiamati a concorrere alla loro formazione.

« Mancando il numero legale anche alla seconda convocazione, la rosa sarà formata dall'intendente. »

RICCI. Domando la parola.

Io vorrei proporre un'aggiunta all'articolo 1 o dove sarà creduto meglio il collocarla.

La Commissione ed il Ministero hanno dichiarato che questa legge è una legge di circostanza, una legge provvisoria, ed ammesso inoltre che i suoi principii, in tesi generale, sono contrari, sono eccezionali ai principii che debbono informare le basi sulle quali deve in un paese libero poggiare l'istituzione della guardia nazionale. Quindi parmi debba essere opportuno non solo, ma indispensabile lo stabilire nella medesima legge la sua temporaneità; epperò proporrei che fosse stabilito od all'articolo primo od all'ultimo che tutte le disposizioni di questa legge cesseranno di avere effetto alla fine del 1860. (*Oh! oh!*) Se questa legge è di sua natura temporaria, non ci è motivo di non dichiararlo nella legge stessa.

Parmi che la mia proposta, oltre all'essere conforme alle dichiarazioni fatte da tutte le parti della Camera, abbrevierebbe la discussione di questa legge, perchè, stabilita la sua natura provvisoria temporaria, avrebbero minore importanza tutte le disposizioni, e quindi più facilmente potrebbero essere accolte da tutte le parti del Parlamento.

Aggiungerò poi che forse questo temperamento sarebbe uno stimolo perchè nell'anno prossimo il Ministero proponesse quelle altre riforme che tutti ammettono necessarie nell'istituzione della guardia nazionale; la temporaneità sarebbe un eccitamento al Ministero per provvedere al definitivo assetto.

Io quindi propongo che in questa legge si inserisca un'alinea in cui sia detto che le disposizioni di questa legge cesseranno con tutto l'anno 1860.

BOTTERO. Io reputo pienamente inutile l'aggiunta propostavi dal deputato Ricci, imperocchè sappiamo bensì quando questo provvisorio comincia, ma non è in cervello d'uomo di sapere quanto durerà. (*Si ride*) Nessuno può assicurare che nel 1860 esso possa avere termine. Nel dubbio, perchè vorrete voi un'organizzazione precaria, come sarebbe una organizzazione a cui direste: non durerai che sino a tal giorno? Del resto è sempre in facoltà d'ogni deputato di proporre alla Camera, quando occorra, la soppressione di questa legge temporaria. Cessate le condizioni provvisorie che hanno ispirato questa legge, non uno ma molti deputati sorgeranno, per quanto io penso, a proporre un tutt'altro riordinamento, e quelle numerose modificazioni che da capo a fondo dovranno migliorare la legge del 4 marzo 1848.

SINEO. Appoggio l'emendamento dell'onorevole Ricci.

Non mi basta il disimpegno suggerito dall'onorevole Bottero.

Se facciamo una legge durativa soltanto per un tempo determinato, essa cesserà di pieno diritto all'epoca fissata, e gli inconvenienti, che per avventura essa presenterebbe, cessano al cessare della legge e non possono riprodursi senza il concorso di tutti i poteri che concorrono alla legislazione. Per contro se la legge non

avrà carattere provvisorio, la Camera dei deputati, quand'anche fosse unanime nel volerla abrogare, non potrebbe. I deputati possono bensì valersi dell'iniziativa parlamentare e proporre modificazioni ad una legge, ma l'opera loro torna inutile se le modificazioni non sono accette al Governo od all'altra Camera. Credo quindi che sarebbe più prudente l'adottare la proposta dell'onorevole Ricci, salvo poi a prorogare il termine che verrebbe adesso fissato quando si credesse conveniente.

BOGGIO. Quantunque io abbia espresso a più riprese il concetto che la provvisorietà della legge sia il motivo dominante che deve persuaderne l'accettazione, non credo per altro opportuna la proposta dell'onorevole Ricci, neppure dopo avere udito la spiegazione dell'onorevole Sineo; imperocchè, come già ben disse l'onorevole Bottero, noi possiamo sapere quando comincia il provvisorio, ma pur troppo non è in nostra facoltà di fissare il termine entro il quale questo provvisorio dovrà finire. E mi pare alquanto illogico, quando la legge nella sua efficacia è subordinata ad avvenimenti che non possiamo prevedere nè quando nè come dovranno compirsi, il volere preventivamente assegnare un termine alla sua durata.

Ma inoltre s'andrebbe pure incontro a questo grave inconveniente, che, se allo spirare di quel termine durassero ancora i medesimi motivi che persuadono ora l'adozione di questa legge, converrebbe tornare da capo con una discussione, la quale, se dobbiamo trarne argomento dall'indizio che ce ne dà l'articolo primo, non promette di essere fra le più brevi e fra le più facili di quelle che ci occuperemo in questa Sessione.

Per questi motivi, mentre pure io sono convinto della provvisorietà della legge, credo che sarebbe un cattivo precedente scrivere ciò nella legge stessa.

Prego pertanto la Camera a respingere l'emendamento del deputato Ricci.

RICCI. Io volevo unicamente rispondere una parola all'onorevole Bottero, ma, avendolo già fatto l'avvocato Sineo, mi limiterò a dire che un'esperienza di dieci anni ci ha mostrato la poca efficacia dell'iniziativa parlamentare. Del resto mi pare che, se dopo i due anni si dimostrerà necessario di prolungare il termine, ciò si potrà fare assai facilmente. Ma gli attuali articoli in discussione essendo di circostanza, essendo in massima contraria ai principii che devono informare la legge della guardia nazionale, la dichiarazione espressa della sua provvisorietà mi pare indispensabile, e non infirmata da solide obiezioni.

LEARDI. Dopo quanto è stato detto sin qui, aggiungerò una sola osservazione per combattere la proposta dell'onorevole Ricci, che mi pare di molto rilievo.

Per applicare la legge della guardia nazionale, qualunque essa siasi più o meno buona, si richiede per parte dei funzionari di ciò incaricati una grande energia: mi dispiace il dirlo, ma questa energia l'abbiamo finora desiderata invano. Se voi accettate la proposta dell'onorevole Ricci, creerete maggiori incagli al Mini-

stero ed ai funzionari subalterni che devono applicare la legge. Si dirà: è una legge provvisoria, è una legge di prova; ma, siccome in questa prova noi scorgiamo troppo gravi difficoltà, troppo gravi malcontenti, sarà meglio lasciarla cadere, come pur troppo si è fatto di alcune disposizioni dell'attuale legge sulla guardia nazionale.

In conseguenza io credo che è meglio che non abbia questo carattere di temporarietà così determinato, ma che invece è bene che il paese, il Ministero ed i funzionari pubblici tutti sappiano che questa legge, fatta per circostanze che imperiosamente lo domandano, deve essere severamente applicata.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposta del deputato Ricci, che consiste nell'aggiungere all'articolo 1 un'alinea così concepito:

« Le disposizioni contenute nella presente legge cesseranno di essere in vigore con tutto il 1860. »

(Non è approvata.)

Ora metterò ai voti l'articolo 2:

« Per la validità delle rose, da formarsi secondo il disposto degli articoli 44 e 47 della citata legge, è pure necessario l'intervento della metà almeno degli individui chiamati a concorrere alla loro formazione.

« Mancando il numero legale anche alla seconda convocazione, la rosa sarà formata dall'intendente. »

(È approvato.)

« Art. 3. La divisa delle guardie nazionali è determinata con reale decreto tanto per le città principali quanto per gli altri comuni.

« Essa è dichiarata obbligatoria per tutti gli iscritti sul controllo del servizio ordinario, a cominciare dall'epoca che sarà determinata dal detto reale decreto. Il ministro dell'interno potrà però prorogare tale termine per quei comuni in cui i Consigli municipali ne facessero istanza fondata su gravi motivi.

« I militi che trascorso il termine si presentassero al servizio non vestiti dell'uniforme loro prescritto saranno considerati e puniti quali colpevoli di recusato servizio.

« È tuttavia mantenuto il disposto dell'articolo 46 della legge 4 marzo 1848, ed esteso a tutti i graduati. »

A quest'articolo il deputato Garibaldi propone il seguente emendamento:

« La divisa della guardia nazionale, tanto per le città principali, quanto per gli altri comuni, è determinata con reale decreto da pubblicarsi contemporaneamente alla seguente legge.

« Essa è dichiarata obbligatoria per tutti gli iscritti sul controllo del servizio ordinario.

« I militi che si presentassero al servizio non vestiti dell'uniforme loro prescritto, saranno considerati e puniti quali colpevoli di recusato servizio.

« È mantenuto il disposto dall'articolo 46 della legge 4 marzo 1848 ed esteso a tutti i graduati.

« Gli eletti entro il termine inferiore di giorni dieci dall'avviso di loro nomina dovranno dichiarare al sindaco se accettano o no il grado loro conferto.

« La nomina al nuovo grado non li dispensa dal prestare il loro servizio nella qualità o grado loro dapprima competente. »

Il proponente ha facoltà di parlare.

GARIBALDI. Io pure concordo coll'onorevole Boggio nel ravvisare in questa legge la qualità di provvisoria e il carattere di opportunità, e sono disposto a votarla.

Concordo pure che molte sono le migliori da introdursi in questa legge, e che queste debbano rimandarsi a più matura discussione, a tempi più opportuni.

Restringo pertanto le mie osservazioni al limite delle proposte ministeriali accolte dalla Commissione.

Coll'ultimo alinea dell'articolo 146 della legge sulla milizia nazionale (4 marzo 1848) si stabiliva che l'ordinamento della milizia dovesse essere attuato senza indugio, che soltanto potrebbe essere ritardato in quelle parti dello Stato per le quali fosse giudicata opportuna una dilazione, e che questa dilazione potesse estendersi sino a tre anni pei comuni rurali, e ad un anno per gli altri comuni.

Non vi è chi ignori quanti e quali danni abbia accagionato nella pratica questa disposizione eccezionale.

In non pochi comuni la milizia nazionale non ha mai esistito che di nome, cioè non ha esistito che scritta sui ruoli comunali.

Col nuovo progetto, all'articolo 3 (accettato dalla Commissione), mentre si provvede ad un vero, ad uno stretto bisogno, è riprodotta una disposizione quasi identica per la divisa dichiarata obbligatoria. Ivi: il ministro dell'interno potrà però prorogare tale termine per quei comuni in cui i Consigli municipali ne facessero istanza fondata su gravi motivi. Anzi, come la Camera ben vede, questa facoltà, a vece di essere limitata ad un termine, come nella legge del 1848, è invece indefinita.

Se dobbiamo argomentare dal passato, se dobbiamo prendere lezione dall'esperienza, reputo assai pericoloso di conservare nella legge questa disposizione eccezionale che io voglio abolita.

Non dubiti la Camera, non dubiti il Ministero, che molti (mi duole il dirlo) saranno i comuni che faranno questa istanza e che metteranno in campo motivi abbastanza gravi per profittare di questa eccezione che loro viene offerta.

Io ho la convinzione che il Governo adotterà, specialmente pei comuni rurali, un'assisa comoda, economica e poco dispendiosa, cosicchè questa non potrà importare una spesa nè gravosa, nè esorbitante.

Nel mio particolare, ritengo come un fatto che non ammette dubbio, che un'assisa al milite comunale in servizio è utile non solo, ma indispensabile, sia per il maneggio delle armi, sia per il lato della disciplina.

Infine, per quanta confidenza ispirino al paese gli uomini che sono al potere, non mi pareva nè conveniente, nè prudenziale di accordare al Governo una latitudine tanto importante in una legge organica.

Questo per il primo appunto.

Passo al secondo emendamento.

L'articolo 46 della legge (1848, 4 marzo) ha dato luogo in pratica a molti inconvenienti. Avvenne assai di frequente che coloro i quali erano eletti al grado di ufficiali, informati del grado loro conferto, si stavano silenziosi per l'intero spazio di due mesi, ed intanto si rifiutavano di compiere il servizio che loro toccava nella qualità che rivestivano o di militi o di sott'ufficiali.

Questa pretesa era fonte di dissidi, era il subbietto di molti giudizi disciplinari, e di grave danno al servizio. Proponendosi colla seguente legge di mantenere in vigore l'articolo 46 della legge del 1848, io stimo cosa assai vantaggiosa d'introdurvi una disposizione la quale impedisca la riproduzione di questi lamentati inconvenienti.

Per questi brevi riflessi io spero che il Ministero e la Commissione faranno buon viso alle mie proposte, delle quali ha dato lettura l'onorevolissimo nostro presidente.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se sia appoggiato l'emendamento del deputato Garibaldi di cui la Camera ha inteso lettura.

(Non è appoggiato.)

DELLA MOTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DELLA MOTTA. Prima di passare alla votazione di questo articolo io credo debito mio di fare presente alla Camera la gravezza che col medesimo si viene ad imporre ai cittadini.

Con questo articolo si viene a dichiarare obbligatoria un'assisa a tutti indistintamente i militi sotto gravi pene. Ora l'obbligo dell'assisa importa un carico finanziario di qualche rilievo, e ancorchè si riduca ad un'assisa semplice, specialmente in certi comuni rurali, è probabile che si confermerà l'assisa antica, o almeno sarà sempre più costosa nelle città; quindi la spesa sarà certamente alquanto gravosa. Io credo che l'attuale assisa non si può comprare a meno di 100 lire o più. Ora io domando se si può pretendere che tutti i militi facciano una tale spesa.

Si dice che forse certi comuni sopporteranno essi la spesa; ma primieramente questo non è stabilito nella legge, ed in secondo luogo, quando un comune non abbia i mezzi o non voglia fare questa anticipata, dovranno pur sempre i militi sopprimerli, ed a molti individui sarà molto grave il farlo da loro medesimi.

Quand'anche poi i comuni ne facessero l'anticipata, v'è da osservare, per prima cosa, che sarebbe questa per certi comuni una gravezza finanziaria di molto peso, e che potrebbe anche ascendere a delle somme molto ragguardevoli; sarebbe, dicesi, una nuova anticipata ai militi, ma ne segue che si graverebbero i comuni, e in definitiva i militi, obbligati al rimborso; tuttavia poi il ricupero di quest'anticipata sarebbe difficile in molti casi, e forse talvolta sarebbe d'uopo addivenire a delle misure odiose, di esecuzioni e compulsioni, per esigerne la restituzione.

Il non vestire l'assisa si considera come un rifiuto di servizio; ma, secondo l'articolo 82 della legge del 1848,

la pena di un rifiuto di servizio può andare fino al carcere per vari giorni, e ad una multa assai considerevole. Parmi quindi, per tutte queste ragioni, che la Camera, prima d'adottare questo articolo, debba riflettere che esso sarà di grave peso per molti cittadini che si trovano in ristretta fortuna.

Certamente il censo che fa iscrivere tra le file della guardia nazionale non è una prova di tale agiatezza che chiunque lo paga possa con facilità sopperire a questa spesa, tanto più se si considera che in una sola famiglia possono esservi cinque o sei militi, e che quindi dovrebbe la medesima sottostare a una ragguardevolissima spesa. Ora, io non so come, massime in questo momento in cui si tratta anzi di rinforzare l'istituzione, sia prudente l'adottare un articolo il quale non potrà a meno di produrre qualche malumore.

Io confesso che non è troppo aggradevole certamente il vedere una differenza d'abito o d'assisa nelle linee della guardia nazionale; io non loderei certamente chi, potendolo, non si provvede dell'assisa medesima; ma non potrei però facilmente consentire ad una disposizione di legge così generale, la quale obbliga tante persone di ristrettissimi mezzi, che già debbono lasciare i loro lavori onde prendere parte al servizio della guardia nazionale, a fare uno sborso il quale non può a meno di tornare loro gravissimo.

Si dice che a ciò provvederanno i comuni; ma io non veggio nella legge alcuna disposizione per venire in aiuto di questi cittadini. Senza dubbio vi saranno dei comuni che non avranno mezzi, non potranno o non vorranno spontaneamente sobbarcarsi a tali spese, e nondimeno anche in quei comuni vi saranno militi disagiati; la spesa dell'assisa è individuale. Di più rinnoverei l'osservazione che, quand'anche i comuni facciano quest'anticipata, non sarà poi cosa tanto facile il ricupero della medesima, e in molti casi si dovrà procedere a misure compulsorie, odiosissime in pratica.

Rifletta la Camera che le gravezze pubbliche e le imposte sono già assai elevate, ed il Governo sente già le difficoltà di esigerle; e perciò non mi pare che sia opportuno ora il mettere un carico alle famiglie, che può riuscire gravissimo, per un oggetto non necessario, ora che anzi possono essere chiamate ad altri sacrifici.

Per queste ragioni io non accetto quest'articolo che riduce ad obbligatoria l'assisa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

CROSA. Chiedo la parola.

Mi permetta la Camera che io esprima un desiderio relativamente alla divisa della guardia nazionale.

Quivi è detto che una divisa sarà determinata per le città principali, un'altra per gli altri comuni.

Siccome il nostro paese è composto di molte aggregazioni di popolazioni, le quali parte sono in città, parte sono nelle campagne, così desidero che il Governo, nello stabilire questa assisa, abbia riguardo a quelle aggregazioni di popolazioni le quali sono miste, cioè parte residenti nelle città e parte nelle campagne; con ciò si ovvierà all'inconveniente che emerge dall'attuazione

dell'attuale legge che stabilisce l'assisa uniforme per tutti indistintamente i comuni.

SPURGAZZI. Accetto pienamente l'articolo 3, desidero solamente che il concetto espresso nel primo alinea di questo articolo sia alquanto più precisato.

Il medesimo alinea attribuisce al potere reale il determinare quale debba essere la divisa tanto per le città principali, quanto per gli altri comuni. Io non so ben comprendere il valore di *principali* attribuito alle città, e quali sieno queste città *principali*.

È forse a temersi che con queste distinzioni noi veniamo a gettare in questa legge un principio il quale ecciti una gara nobile se si vuole, fra le diverse città per voler essere contemplate nelle principali.

Io proporrei dunque che fosse sostituita la seguente locuzione: *tanto per le città capoluoghi di provincia o di divisione*, se si crede meglio, ma che fosse tolta la parola *principali*.

GUGLIANETTI, relatore. Io veramente non so comprendere come vi sia pericolo di queste suscettibilità, di queste gare che debbano nascere tra le diverse città per aspirare al titolo di *principale*. Finora anzi io ho sempre veduto che le città in generale rifuggono dall'aspirare a questo grado, perchè, se sono principali per una parte, diventano poi anche principali per le imposte, le quali sono precisamente proporzionate al loro grado ed al numero della popolazione. E quando il Governo, sentito il Consiglio comunale e dietro l'avviso di autorevoli persone, crederà che una città più popolosa possa avere un uniforme più costoso di quello degli altri comuni, non prevedo che ciò desti l'invidia e le gare delle altre città che non ebbero tale onore.

PRESIDENTE. Prego il deputato Spurgazzi a volere trasmettere al banco della Presidenza la sua proposta.

SPURGAZZI. Io insisto per una modificazione alla redazione del primo alinea, e propongo che esso sia ridotto a queste parole:

« La divisa della guardia nazionale sarà determinata con decreto reale. »

Il potere esecutivo stabilirà poi, secondo le diverse città dello Stato, quali dovranno avere una divisa, quali un'altra.

PRESIDENTE. La Commissione vi aderisce?

GUGLIANETTI, relatore. No.

MONTICELLI. Ridotta a questi termini la proposta dell'onorevole Spurgazzi, essa, a mio avviso, diverrebbe inutile, perchè è già disposto nella legge 4 marzo 1848 che la divisa della guardia nazionale sarà stabilita con decreto reale.

A me pare che l'intenzione di chi propose la presente legge sia di stabilire più di un uniforme, cioè uno meno costoso per piccoli comuni, per gli abitanti delle campagne, e forse mantenere l'attuale per gli abitanti delle principali città, come in Torino, in cui ne sono i militi per la maggior parte provvisti. Mi pare che sarebbe cagionare ai militi una spesa inutile, sebbene poco rilevante, il volere prescrivere ai medesimi un altro uniforme. Che se non piace la parola *principali*, si può ad-

dirittura sopprimere, e così si toglie occasione ad ogni gara per tal riguardo.

GUGLIANETTI, relatore. Il concetto della proposta di legge è stato acconciamente spiegato dall'onorevole Monticelli; ma egli non ha forse ben compreso la forza delle parole *città principali*.

Si vollero introdurre queste parole perchè non rimanesse stabilito che due dovessero essere le divise: una cioè per le città, e l'altra per i comuni che non hanno il titolo di città.

Si voleva lasciare al Governo (sentiti i Consigli comunali ed esaminate bene le condizioni di ciascun comune) di vedere se conveniva o no conservare l'attuale divisa, sebbene troppo costosa, o prescrivere loro una più semplice e meno dispendiosa.

Ora, siccome ciò non può applicarsi che a pochissime città, si è adoperata la parola *principali*. Se si cancellasse questo vocabolo, il Governo sarebbe costretto a mantenere una divisa eguale per le città ed una per le campagne.

Ora, ciò appunto s'intendeva di evitare per non imporre un peso troppo grave ad alcuni comuni i quali hanno bensì il titolo di città, ma non sono in condizione di usare una divisa troppo dispendiosa.

Mi pare quindi essere meglio lasciare l'articolo nei termini proposti dal Ministero e dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Spurgazzi insiste nella sua proposizione?

SPURGAZZI. Non insisto per non fare perdere tempo alla Camera.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo terzo di cui si è data lettura.

(È approvato.)

« Art. 4. La repressione dei furti campestri nei limiti del territorio comunale è considerata servizio obbligatorio per tutti gli iscritti sul controllo del servizio ordinario.

« Il sindaco può richiederne a tale scopo il comandante della guardia nazionale, che dovrà dare le opportune disposizioni. »

GALLINI. Mi pare che non sia troppo conveniente e forse anco troppo dignitoso l'affidare alla guardia nazionale la repressione dei furti campestri, a meno che il Ministero non lo desideri per esimersi da fare quello che vorrebbe fosse fatto dagli altri. Questo servizio dovrebbe essere unicamente affidato a corpi speciali, a corpi organizzati e stipendiati dai comuni, o meglio ancora dal Governo stesso, composti di uomini i quali sieno soprattutto indipendenti dalle influenze esercitate da certe persone.

Per ultimo, mi rincresce il dirlo, ma mi dorrebbe anche il tacerlo, io non vorrei che le guardie nazionali fossero scambiate in altrettante guardie di pubblica sicurezza.

GUGLIANETTI, relatore. Domando la parola.

GALLINI. D'ora innanzi, o signori, la guardia nazionale avrà una ben più nobile missione da compiere che quella di reprimere i furti campestri...

BOTTERO. Domando di parlare.

GALLINI... quello che avrà da fare, il paese e la Camera lo sanno meglio di me.

GUGLIANETTI, relatore. Osservava l'onorevole Gallini, chiudendo il suo breve discorso, che non voleva le guardie nazionali si assimilassero alle guardie di pubblica sicurezza. Ma, se considera lo scopo dell'istituzione della guardia nazionale, egli vedrà che dessa ha appunto molti uffici che si riferiscono a quelli esercitati dagli agenti di pubblica sicurezza. « La milizia comunale (dice l'articolo primo della legge 4 marzo 1848) è istituita per difendere la monarchia, i diritti che lo Stato ha consacrato; *mantenere l'osservanza delle leggi, conservare o ristabilire l'ordine e la tranquillità pubblica.* »

Io non so come mai si abbia timore di abbassare questa istituzione nobilissima, dandole l'ufficio di mantenere l'ordine pubblico. Ora il reprimere i furti campestri vuol dire concorrere a mantenere l'ordine pubblico; perchè tali fatti sono una flagrante violazione delle leggi, sono un male sociale che pur troppo va estendendosi, e di cui aumentano le lagnanze ogni giorno, e che si potrebbe in gran parte menomare mediante la cooperazione della guardia nazionale non continua, come taluno ha potuto credere, ma solamente in quei casi eccezionali in cui il sindaco ne riconosca il bisogno. Taluno osserva che il Governo deve reprimere i furti di campagna, che la guardia nazionale ha altri uffici.

Io credo assai imprudente questo consiglio. Niente di più facile che rimettersi al Governo per la tutela delle proprietà; ma quando esso venisse a dirci che i mezzi attuali non bastano alla bisogna, quando ci chiedesse i fondi necessari per mantenere 10, 15 o 20 mila uomini destinati a reprimere i furti campestri, non sarà questo un nuovo peso che s'imporrà ai cittadini? Non è dunque meglio che nelle contingenze speciali (giacchè non si è mai pensato di volere imporre alla guardia nazionale un servizio continuo e permanente di guardia campestre), che ogni cittadino indossi la divisa di milite e provvegga a mantenere l'osservanza delle leggi? Io credo che, ciò facendo, la guardia nazionale non perderà per nulla nè in dignità, nè in danaro; e sono certo che, se riusciremo in tal modo a diminuire i furti campestri, la guardia nazionale sarà maggiormente rispettata, e non si dirà più, come taluni affermano, che essa è soltanto buona per apparato, per comparsa.

PRESIDENTE. Il deputato Gallini ha facoltà di parlare.

GALLINI. Io dirò poche parole, perchè questa legge ha un carattere d'urgenza ed un carattere provvisorio; io dirò solamente che l'esperienza dimostra che, ogni qual volta i proprietari sono contemporaneamente difensori della proprietà, non fanno altro che difendere una parte, e lasciano tutte le altre in pericolo. Del resto si convinca pure la Camera che i sindaci difficilmente ricorrono alla guardia nazionale, perchè sono sicuri di attrarre su loro basse vendette, non già della guardia nazionale, ma di tristi persone, le quali pur

troppo devastano i poderi, recidono gelsi e viti, come vediamo accadere nei comuni rurali.

D'altronde non vedo che vi sia da maravigliarsi che il Governo disponga di una parte dei pubblici tributi per consacrarlo alla difesa delle proprietà elettorali. Se noi paghiamo le imposte, il Governo deve pensare all'efficace tutela delle nostre proprietà.

PRESIDENTE. Il deputato Leardi ha facoltà di parlare.

LEARDI. Mi rincresce che in questo caso tra me e l'onorevole Gallini, col quale vado d'accordo in molte altre questioni, in quanto all'apprezzazione dell'articolo in questione vi sia una distanza immensa. Ciò che egli crede possa diminuire la riputazione della guardia nazionale, e riuscire sgradevole a quelli che la compongono, io lo credo invece onorevole a un tempo, e giusto e gradito.

Io ebbi l'onore di essere per cinque anni capo della guardia nazionale d'una città capoluogo di provincia, e posso assicurare la Camera che, ogni qual volta l'autorità amministrativa o la politica richiesero la guardia nazionale per la difesa delle proprietà campestri, vi si prestò di buon grado, e posso anche accertare la Camera che il risultato fu spesso utile al paese. Potrei citare all'uopo nomi e fatti, i quali dimostrano che, richiesto il concorso della guardia nazionale, massime in momenti più urgenti di raccolti pendenti, si ottenne il pieno effetto che se ne cercava, e, anzichè nuocere al buon spirito della guardia nazionale, ciò servì invece a cementarne l'unione, ed a darle corpo ed esistenza; servì, come ben diceva l'onorevole Guglianetti, a rendere popolare la guardia nazionale, perchè coloro che giudicano le cose dall'utile immediato che se ne trae, videro finalmente che un utile vi era.

Conchiuderò che è un servizio pubblico quello il quale abbia per scopo di tutelare la tranquillità e nello stesso tempo la libertà, perchè io credo che si difenda la libertà quando si difende la proprietà. Dico che questi uffici sono nobilissimi, ed apprezzo altamente chi li esercita, e sono lieto che chi propone questa legge abbia pensato ad inchiodarvi in essa. Mi associerò finalmente (e intorno a ciò, come diceva, mi piace di essere d'accordo coll'onorevole Gallini), mi associerò con lui a domandare al Governo che pensi seriamente ad organizzare la polizia campestre, che pur troppo in molti comuni dello Stato non esiste più che di nome. Domando anche io che il Governo se ne occupi seriamente; ma questa frattanto non è una ragione perchè la guardia nazionale, per quanto sa e può, non vi supplisca.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

A questo articolo il deputato Boggio propone di aggiungere il seguente alinea:

« Il servizio della guardia nazionale cessa all'età di 50 anni compiuti. »

La parola spetta al deputato Boggio per sviluppare il suo emendamento.

BOGGIO. Sebbene io abbia manifestato l'opinione che

non si debbano in occasione di questa discussione introdurre modificazioni nella legge organica, che possono alterarne l'economia, mi è sembrato di potere tuttavia, senza contraddire a questa premessa, presentare l'aggiunta della quale si è data ora lettura.

Essa tende a dispensare dal servizio della guardia nazionale coloro che hanno compiuto i 50 anni.

Questa proposta, mentre non altera per nulla l'economia del presente progetto, non può avere, parmi, una influenza perniziosa sull'ordinamento della guardia nazionale; e d'altronde io la credo opportuna, giusta, utile. Opportuna, perchè la guardia nazionale sembra dovere entrare quanto prima in una nuova fase di esistenza, ed essere chiamata ad un servizio molto più pesante e malagevole di quello che ha prestato sinora. Ciò rende pure giusta la mia proposta, perchè per un uomo, che compì cinquant'anni, è già assai grave il servizio della guardia nazionale nei tempi normali, perchè diventi per tale età eccessivo e insopportabile nelle epoche in cui necessità straordinarie impongono obblighi straordinari.

Credo poi utile alla stessa guardia nazionale la mia proposta, perchè, e qui mi sia lecito invocare anche la mia esperienza, i militi che hanno compiuta l'età di 50 anni non sono quelli che meglio giovino a diffondere la simpatia per la guardia nazionale ed a consolidare questa istituzione.

Prenderò poi occasione da quest'aggiunta per fare un eccitamento al Governo, affinchè esso voglia provvedere a che quei militi, i quali essendo in florida e robusta età sottraggonsi, senza giusti motivi, al servizio della guardia nazionale, siano condotti anche essi ad adempiere al loro dovere.

Non faccio proposta a tale riguardo, perchè toccherei una questione troppo delicata, e mi limito a questo eccitamento, e credo che i molti militi che si guadagnerebbero con un poco più di serietà nel fare eseguire la legge rispetto a coloro che non hanno giusti motivi di esenzione, ci compenserebbero largamente di quei pochi che uscirebbero dalle file della guardia nazionale se venisse accolto l'emendamento che ho proposto e che io raccomando alla Camera.

PRESIDENTE. Domando anzitutto se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Io non voglio opporre alla proposta dell'onorevole Boggio una specie di questione pregiudiziale; io non voglio invocare un principio al quale egli stesso pareva aderire, quello cioè di restringere la discussione dell'attuale progetto ai punti stati sottoposti all'esame del Parlamento coll'astenersi dall'entrare nel campo generale della legge per timore che, una volta fatto un passo in questo campo, si abbia poscia in esso a largamente spaziare.

Tuttavia io prego l'onorevole Boggio a volere considerare che la sua proposta si scosta affatto da quelle nell'attuale progetto contenute, e che, ove egli insi-

stesse colla sua solita abilità e tenacità, vi sarebbe il pericolo di cadere nell'inconveniente da me accennato.

Ma io mi pongo nei limiti dell'attualità, ed è appunto in questi limiti che combatterò la proposta dell'onorevole Boggio.

Non voglio esaminare se da un punto di vista assoluto convenga o no di limitare il servizio della guardia nazionale all'età di 50 anni; ma ammetto l'ipotesi dell'onorevole Boggio, che noi siamo in tempi eccezionali.

Io domando dunque se in questi tempi convenga di restringere il numero degli individui che concorrono a fare parte della guardia nazionale, e non esito a dichiarare che sotto verun aspetto ciò non convenga, non convenga cioè nell'interesse della guardia nazionale, e nemmeno rispetto agli individui che l'onorevole Boggio vorrebbe esonerare dal servizio della medesima.

In tempi normali concedo che tutti quelli i quali hanno raggiunto l'età dalla legge fissata escano senza soverchio rincrescimento dalle file della guardia nazionale, e che, dopo avere per molti anni prestato il servizio che la legge da essi richiedeva, godano volentieri del riposo a cui hanno diritto; ma in tempi eccezionali, in tempi in cui la guardia nazionale è richiesta a rendere servizi notevoli al paese, all'ordine pubblico, in cui ogni cittadino che è iscritto alle file della guardia nazionale ha la coscienza di difendere gli interessi pubblici non solo, ma perfino gli interessi personali, credo che questo desiderio di esenzione sia molto minore che nei tempi normali, e che, se in tempi normali quasi tutti i cittadini che hanno compiuta l'età di 50 anni chiederebbero unanimi di essere dispensati dal servizio, in tempi anormali si presteranno all'incontro molto volentieri o con poca difficoltà a continuare il servizio; nè io posso credere che questo elemento sia nocivo al servizio della guardia nazionale in tempi eccezionali.

In tempi normali, se si tratta di parate, di servizi di onore, l'uomo alquanto attempato naturalmente si presta con qualche ripugnanza al servizio della guardia nazionale; ma quando si tratta di difendere l'ordine pubblico, le proprie sostanze, il padre di famiglia vi mette altrettanto zelo quanto l'individuo di più fresca età.

Noti la Camera che colla presente legge abbiamo cercato di rendere più facile l'organizzazione della guardia nazionale mobile, e che da questa non solo abbiamo eliminato coloro che avevano l'età di 50 anni, ma ben anche quelli che avevano molto minore età; quindi l'attuale legge tende a rendere meno grave il servizio della guardia nazionale non mobile, il quale servizio è tale che gli individui che non sono affetti da malattia, abbiano pur anche superata l'età di 50 anni, possono prestarlo senza eccessivo incomodo.

Per queste ragioni, rimanendo nel campo dell'eccezionalità onde non aprire l'adito ad una miriade di emendamenti, io mi lusingo di avere dato bastanti argomenti all'onorevole Boggio per risolverlo a ritirare la sua proposta e dare il suo voto a quella del Ministero e della Commissione.

BOGGIO. Se io avessi di me quella buona opinione che al presidente del Consiglio è piaciuto pure mostrare di avere, io persisterei nella mia proposta; ma siccome, pur troppo, non posso fidare abbastanza nella mia supposta abilità, per lusingarmi di non essere vinto dalla sua, dacchè egli respinge il mio emendamento, così io non posso darne altra prova fuori quella di ritirare senza più la mia proposta, colla riserva di ripresentarla in epoca più opportuna.

CASALIS. Sinora io ho udito a parlare assai della necessità di organizzare fortemente la guardia nazionale nei tempi gravi che corrono, e si è appunto in conseguenza di questa gravezza dei tempi che io penso presentarvi una proposta la quale parmi sia anche consentanea ad una buona organizzazione militare della guardia nazionale stessa.

A mente dell'articolo 79 della legge 4 marzo 1848, la sentinella che abbandonasse le armi od il posto sarebbe punita con tre giorni di prigione al massimo; pure con eguale pena chi abbandonasse il corpo di guardia od il posto. Se i tempi corressero sempre tranquilli e la guardia nazionale mai non avesse a fare altro servizio che quello d'onore, non vi sarebbe un danno vitale; ma siccome i tempi, per comune opinione, sono torbidi e possono farsi difficili, credo che si debba modificare questo articolo nel senso di proporzionare le pene alla gravità della contravvenzione.

La Camera sa che in tempo di guerra (come ne avemmo esempio nel 1848), alla guardia nazionale suole affidarsi la custodia delle carceri, delle tesorerie, degli altri pubblici stabilimenti; da ciò può ognuno dedurre quanto sia necessario proporzionare la pena alla mancanza. La Camera sa ancora che è passato in uso presso qualche milizia nazionale dello Stato che i militi vadano al corpo di guardia e poi lo abbandonino senza licenza del capo-posto.

Certamente però io voglio fare una distinzione tra le penalità portate dal Codice militare per una mancanza di questa natura e quelle a cui debbono soggiacere i militi, ma non tale che non debba accrescersi di molto la pena a questi ultimi inflitta.

L'articolo che propongo sarebbe così concepito:

« Potrà essere inflitta la prigione per un tempo non maggiore di tre mesi al milite che, essendo di sentinella, avrà abbandonato il suo posto prima di essere rilevato.

« Parimente sarà passibile della prigione per un tempo non maggiore di dieci giorni il milite o graduato di servizio che avrà abbandonato il posto o corpo di guardia senza la licenza del capo-posto. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Casalis.

(È appoggiato.)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Credo di dovere combattere l'emendamento proposto dall'onorevole Casalis. Non è già che io disconosca i vantaggi che potrebbero risultare da una disciplina più severa introdotta nell'ordina-

mento della guardia nazionale, ma è da temersi che il vantaggio che si conseguirebbe da questo lato non venisse contrabbilanciato da maggiori inconvenienti. Onde la guardia nazionale possa rendere i servizi che il paese ne aspetta, l'istituzione di essa deve essere accolta con favore dalla maggioranza dei cittadini. Se questa istituzione ispira una ripugnanza alla maggioranza dei cittadini, non vi è legge penale che valga ad assicurarne l'esecuzione.

Diciamolo francamente: nei comuni dove la maggioranza non era disposta a prestarsi a questo servizio, non è stato possibile ordinare la guardia nazionale; se si fosse tentato di vincere questa resistenza passiva con mezzi coercitivi, si sarebbe, a mio avviso, suscitato un grande malumore.

Se questo aumento di penalità fosse necessario per assicurare un migliore servizio in tempi eccezionali, quando, cioè, ritirate le truppe da una località, i servizi pubblici sono affidati alla guardia nazionale, io mi adatterei alla proposta dell'onorevole Casalis; ma per ciò che riflette la guardia nazionale ordinaria, quella cioè che fa il servizio dell'interno delle città e dei comuni, io ritengo che sieno meno necessari castighi in tempi difficili che nei tempi normali. Nei tempi normali, quando in città vi è un numeroso presidio, il servizio della guardia nazionale non eccita quello zelo, quell'ardore che desta in altri tempi; e ciò è naturale.

Il milite, che a Torino, a Genova, ad Alessandria, dove vi è un numeroso presidio, fa la guardia, non ha la coscienza di rendere un vero servizio ai suoi concittadini, non ha la convinzione che la sua presenza sotto le armi è necessaria per tutelare l'ordine pubblico, per custodire gli stabilimenti dello Stato, per reprimere i tentativi che i malviventi potrebbero fare.

Ma in tempi anormali la cosa è diversa; il milite che è chiamato sotto le armi ha la coscienza del servizio che esso rende al suo paese; ha la coscienza che è una necessità alla quale deve adattarsi; che è un sacro dovere cui deve compiere; e quindi con una penalità molto minore si ottengono migliori risultati.

Ed invero, se noi ci portiamo ai tempi rammentati dall'onorevole Casalis, al 1848 e 1849, quando il servizio della guardia nazionale era gravissimo, dovremo riconoscere che in allora le assenze, i mancamenti erano molto minori in numero di quello che lo siano nei tempi attuali, in cui il servizio della guardia nazionale non può dirsi grave in nessuna località.

Io credo quindi che sarebbe poco prudente consiglio in questi momenti l'aggravare le penalità, il dare alle modificazioni che vogliamo introdurre nella legge un carattere di severità, un significato di sfiducia verso la guardia nazionale.

Per altro verso, le penalità attuali, quantunque minime, bastano per mantenere l'ordine, quando sieno bene applicate. Purchè i Consigli di revisione facciano il loro dovere, purchè i superiori abbiano il coraggio di denunziare i militi che mancano, i castighi, benchè lievi, basteranno per impedire i disordini.

Ed invero, o signori, il timore di essere mandato per tre giorni in carcere basterà, io credo, per impedire al milite di andare senza permesso a fare colazione o a pranzare a casa.

Io reputo adunque, o signori, inopportuna la proposta dell'onorevole Casalis, massime in vista delle presenti circostanze. Se si trattasse di fare una nuova legge, io non dissentirei dal prendere ad esame il sistema delle penalità; ma mi oppongo recisamente a che venga introdotta per emendamento un'aggravazione alle penalità stabilite nella legge del 1848.

PRESIDENTE. Il deputato Bottero ha facoltà di parlare.

BOTTERO. Se l'articolo propositivo dall'onorevole Casalis tendesse ad aggravare le penalità contro altri mancamenti, io comprenderei pienamente le opposizioni che ad esso ha fatte l'onorevole presidente del Consiglio; ma si tratta unicamente di aggravare la penalità contro una mancanza, contro un delitto, che in modo speciale è detestato dagli stessi militi compagni di quello che lo commette, assai più che da ogni altro cittadino. Credetelo: è la parte migliore e più numerosa della guardia nazionale che vi domanda un provvedimento energico per non avere più oltre la vergogna di vedere un commilitone lasciare il fucile contro un muro, abbandonare il posto che fu affidato alla sua custodia, costringere in tal modo un altro a faticare per lui, e tuttavia andare pressochè impunito.

L'onorevole presidente del Consiglio rifletta che l'onta e il danno del fatto di una sentinella che abbandona il suo posto ricade sopra i compagni, e allora potrà facilmente persuadersi che le presenti modificazioni, invece di acquistare impopolarità dall'aggiunta proposta dall'onorevole mio amico Casalis, saranno molto più popolari e meglio accette. Se si volessero aggravare soverchiamente le pene contro i militi che mancassero di rendersi al corpo di guardia prima che la guardia sia distaccata, ammetterei fino a un certo punto le ragioni dell'onorevole presidente del Consiglio; ma quando la guardia è riunita, quando la guardia colla sua presenza ha dato affidamento di essere capace di custodire gli edifici, gli interessi che ha in consegna, non deve più essere tollerato che una sentinella possa tradire il suo dovere colla semplice punizione di tre giorni d'arresti. Vi ha di più: l'onorevole Casalis non pretende punto che si debba sempre condannare a tre mesi di carcere; no, l'aggiunta propositiva stabilisce che la pena non possa essere maggiore di tre mesi. Di modo che i Consigli di disciplina potranno proporzionarla, graduarla secondo la maggiore o minore gravità della mancanza.

La sentinella abbandonerà un posto di lieve importanza? Ebbene non si applicheranno i tre mesi. Ma, domando io all'onorevole presidente del Consiglio, qualora avvenga che l'esercito debba abbandonare Torino, e la custodia dell'arsenale, delle polveriere, delle carceri sia affidata alla guardia nazionale come nel 1848 e 1849, l'abbandono di una sentinella del posto affidato sarebbe forse un sì tenue delitto da non punirlo

che coi tre giorni d'arresti minacciati dalla legge del 1848?

Conchiuderò pregando la Camera di volere ben bene tenere a mente che la proposta Casalis, invece di rendere meno popolari le presenti modificazioni, è un desiderio già antico di tutti i militi più zelanti.

CASALIS. Sebbene la mia proposta debba scriversi nella legge, e sia buona per tutti i tempi, perchè io credo che, se vogliamo organizzare fortemente e militarmente la guardia nazionale, bisogna avvezzarla agli usi, alle leggi militari, tuttavia se l'onorevole presidente del Consiglio crede il mio articolo inopportuno in tempi normali, io non ho difficoltà di aggiungervi le parole *in caso di guerra*.

GUGLIANETTI, relatore. Io non credo accettabile la proposta dell'onorevole Casalis neppure col temperamento di recente introdotto, restringendola al caso di guerra.

A questo proposito conviene avvertire che, se si tratta di corpi distaccati che fanno uno speciale servizio, all'articolo 146 della legge 4 marzo 1848 è detto che i corpi distaccati della guardia nazionale saranno sottoposti alle discipline militari, e che per conseguenza, quando riesino di adempiere un ordine, saranno puniti colla pena del carcere, che non potrà eccedere gli anni due. La proposta dell'onorevole Casalis pertanto non si applica che alla guardia nazionale in servizio ordinario.

Ora, il volere nelle circostanze eccezionali, cioè in caso di guerra, assicurare il puntuale servizio della guardia nazionale con aumento di penalità, egli è un fatto che, per quanto l'onorevole Bottero ci assicuri che tornerà gradito ai militi, non può a meno che produrre una sensazione assai dispiacevole nel paese; è lo stesso che dire: quando la guardia nazionale è chiamata a rendere un vero servizio utile, è necessario aggravare le pene, affinché il paese possa essere tranquillo che i militi non fuggano dai loro posti.

D'altronde, o signori, a chi vorrete affidare questa facoltà di condannare un milite a tre mesi di carcere? Ai Consigli di disciplina? Ma ciò sarebbe affatto anormale. Io credo che da nessuna legge dell'Europa civile, in nessuno Stato dove avvi simile istituzione, si potrebbe trovare esempio di tanto potere attribuito a tribunali composti come i nostri Consigli di disciplina; tribunali che, pur troppo, in moltissimi comuni non offrono sufficienti garanzie di capacità e d'imparzialità.

Conviene poi ancora osservare che, se la pena di tre giorni di prigione per questi speciali mancamenti sembra a prima vista un po' leggera, la punizione è aggravata da altre conseguenze scritte nella legge stessa. Se si tratta di ufficiali graduati, e quando questi dopo avere subita la condanna del Consiglio di disciplina si rendono di nuovo colpevoli entro il termine di un anno, sono privati del loro grado. E questa è pure una penalità di cui si deve tenere conto. Così è pure stabilito che ogni milite comunale che nel corso di un anno avrà sofferto due condanne dal Consiglio di disciplina pel ri-

fiutato servizio, sarà per la terza volta tradotto davanti il tribunale di prefettura e condannato alla pena del carcere per più lungo termine. Dunque non bisogna considerare esclusivamente la pena di tre giorni di prigione per se stessa, ma con tutte le conseguenze che sono scritte nella legge, che la rendono meno leggera e più sensibile.

In ogni caso poi io conto di più sul patriottismo che avranno i militi appunto per le gravi circostanze in cui versa il paese in tempo di guerra, anzi che sul timore loro incusso dalla minaccia di una pena più grave.

ROTTERO. L'onorevole relatore ragiona come se i casi che prevede e che vuol reprimere l'onorevole Casalis potessero avere luogo dovunque, vale a dire anche in comuni dove i Consigli di disciplina non offrono tutte le guarentigie che si potrebbero bramare. Ch'ei si tolga da questa inquietudine: quei casi non possono verificarsi che nelle città principali dove i Consigli di disciplina sono composti per lo più di persone degne del posto che occupano. Nei comuni rurali, nei luoghi meno capaci di fornire Consigli di disciplina di tale perfezione quale può desiderarsi, non sarebbe mai il caso di punire mancanze di tale importanza, relativamente agli interessi traditi da una sentinella, come in Torino od in Genova, per esempio.

Nè sta l'osservazione che la custodia di punti importanti sarà affidata alla guardia mobile e non alla sedentaria. La sedentaria avrà sempre la custodia della capitale e di altre cospicue città in caso di guerra, perchè la mobile sarà nelle fortezze o contro il nemico.

Per ultimo il relatore diceva che per l'andamento del servizio della guardia nazionale doveva farsi maggior fondamento sul sentimento dell'onore che non sulla minaccia di pene maggiori.

Benissimo. Ma il sentimento dell'onore non è forse altrettanto vivace nell'esercito e nella guardia nazionale mobile, assimilata per le norme e le discipline all'esercito? E tuttavia non si debbono forse stabilire gravissime pene nel Codice militare? Qualunque sia il sentimento d'onore che anima un corpo d'armata o di guardia nazionale, non si deve forse prevedere che qualche individuo può fare eccezione alla regola?

La guardia nazionale ha per fermo vivissimo il sentimento dell'onore, ma non pretende di averlo più vivo che l'esercito, ed accetterà quindi con piacere quelle maggiori guarentigie che le si daranno contro quelli fra i suoi membri che potrebbero dimenticare la gravità del loro ufficio.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

BOGGIO. Ho chiesta la parola per rivolgere una preghiera all'onorevole Casalis. Il suo emendamento ci mette in grande imbarazzo, perchè, lo accetti o no la Camera, sarà pur sempre compromessa una gravissima questione: se, cioè, viene respinto, si dà una specie di affidamento di semi-impunità: se viene accettato, è evidente che dà luogo ad un'aggravazione di pena, la quale altera tutta l'economia della legislazione repressiva, il

che sarebbe tanto più inopportuno e ingiusto, in quanto che tale aggravio si fonderebbe sopra una ipotesi che undici anni di esperienza mi autorizzauo a dichiarare alla Camera non essere punto giustificata dai fatti.

Appartengo alla guardia nazionale dalla sua prima formazione; da nove anni esercito le funzioni di relatore del Consiglio di disciplina; il Consiglio ha luogo quasi tutti i mesi; sono piuttosto numerosi i militi che ad ogni adunanza sono chiamati; sono talvolta quaranta, talvolta cinquanta, ma compaiono innanzi al Consiglio o per avere mancato ad una guardia, o per avere mancato a qualche esercizio. E posso dichiarare alla Camera, senza tema di essere smentito, che giammai, in nove anni, il Consiglio a cui appartengo ha dovuto giudicare un milite che abbia abbandonato il fucile essendo in fazione.

Se in tempi normali come sono quelli nei quali abbiamo versato sinora, una mancanza di questo genere si può dire sia a un dipresso senza esempio, non è presumere troppo del patriottismo e dell'onore dei nostri concittadini il pensare che, quando i momenti si saranno fatti più difficili, quando queste mancanze potrebbero avere conseguenze più funeste, essi si asterranno vieppiù gelosamente dal commetterle. Quindi è che io, facendo assegno sul patriottismo e sull'onore di tutta la guardia nazionale del nostro Stato, volgerei preghiera all'onorevole Casalis di ritirare il suo emendamento; e parmi di poter gli con tanta maggiore facilità muovere costesa preghiera, in quanto che gli ho già dato oggi stesso il buon esempio, facendo io pure quel sacrificio di paternità che ora domando a lui. (*Risa di approvazione*)

CASALIS. Mi rincresce di non potere aderire all'istanza che mi fa il deputato Boggio. Anche io, come lui, fo assai calcolo sul patriottismo della guardia nazionale; però, se proposi quell'articolo, ciò feci dietro suggerimenti e consigli venutimi appunto da persone dello stato maggiore della guardia nazionale. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a non interrompere l'oratore.

CASALIS. A me pare di proporre in questo articolo uno dei principii i più elementari; io non domando che una pena maggiore per la sentinella che lasci il suo posto, per un milite che abbandoni il corpo di guardia. Io chiedo: con qual coraggio una sentinella griderà *all'armi* quando avrà dubbio se i suoi compagni od almeno la maggior parte di essi accorrano ad aiutarla? Io non so con qual animo questa sentinella potrà fare il suo dovere.

In sostanza, o si cessi di parlare di tempi gravi e di bisogni di forte organizzazione, oppure è d'uopo che la Camera ammetta il principio che ho testè accennato.

Per amore di conciliazione io non ho difficoltà di aggiungere a quell'articolo le parole *in caso di guerra*; ma, torno a dirlo, mi spiace di non potere accondiscendere all'istanza fattami dall'onorevole preopinante.

GUGLIANETTI, relatore. Io non ho che un'osservazione da fare.

L'onorevole Bottero conchiudeva il suo discorso dicendo: ho fede nel sentimento d'onore che anima tutti i corpi armati, sieno essi esercito, sieno guardia nazionale, ma credo sia pure necessario che la sanzione penale concorra a mantenere nel dovere coloro che se ne discostassero.

Io domando all'onorevole Bottero se gli basterebbe l'animo di applicare questo principio a tutti i corpi armati; e se, all'approssimarsi delle circostanze in cui più importante è il loro servizio, e più si deve contare sul loro entusiasmo per la causa della patria, egli crederrebbe opportuno il proporre una legge per aggravare le pene contro i soldati che mancano al loro dovere.

Io non credo che nè all'onorevole Bottero, nè ad altri verrebbe in capo, alla vigilia di una guerra, di proporre un aggravamento delle pene portate dal Codice penale militare. E quello che non crederrebbe opportuno per l'esercito, io penso non lo dovrà neppure credere opportuno nè decoroso per la guardia nazionale.

Per queste ragioni, mentre io reputo conveniente il mantenere quanto è prescritto dalla legge vigente, sostengo non essere il caso di aggravare le pene medesime.

BOTTERO. Non voglio fare altro che muovere un'interpellanza all'onorevole relatore.

Crede egli che le pene per l'esercito siano le stesse in tempo di pace che in tempo di guerra? Se in tempo di guerra una sentinella abbandona il suo posto in faccia al nemico, crede egli forse che abbia la stessa punizione che in tempo di pace?

Non aggiungo altro.

GUGLIANETTI, relatore. Io risponderò all'onorevole Bottero che il servizio della guardia nazionale sedentaria è uguale sia in tempo di pace che in tempo di guerra; esso è stabilito dalla legge; può talvolta essere più grave in fatto; ma la qualità del servizio è sempre la stessa. Perciò la distinzione da lui invocata tra il tempo di pace ed il tempo di guerra non giova punto a rendere più opportuna la proposta da lui propugnata.

Lo ripeto: aggravare le pene per la guardia nazionale in questo momento, sarebbe un fatto equivalente a presentare una riforma in senso più severo del Codice penale militare alla vigilia di una guerra, e ciò non stimo nè opportuno, nè conveniente.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento stato proposto dal deputato Casalis, così concepito:

« In caso di guerra potrà essere inflitta la punizione per un tempo non maggiore di tre mesi al milite che essendo in sentinella avrà abbandonato il suo posto prima di essere rilevato.

« Parimente sarà passibile della prigione per un tempo non maggiore di dieci giorni il milite o graduato di servizio che avrà abbandonato il posto o corpo di guardia senza la licenza del capo-posto. »

(Non è approvato.)

« Art. 5. I corpi distaccati della guardia nazionale per servizio di guerra non sono destinati che alla guarnigione delle città e fortezze e ad altri servizi interni d'ordine e di sicurezza pubblica.

« Tale servizio non potrà durare oltre 40 giorni, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in stato d'assedio. Ad esso possono essere chiamati successivamente i militi di una o più provincie, di uno o più mandamenti o comuni. Nessuno però potrà essere chiamato per la seconda volta a fare parte dei corpi distaccati, se tale servizio non è prima stato prestato da tutti coloro cui nello stesso comune incombe tale obbligo secondo la legge. »

Il deputato Casaretto ha facoltà di parlare.

CASARETTO. Il Ministero presentava il presente progetto di legge nell'intendimento di aumentare la forza della guardia nazionale, sia pel servizio in tempo di pace, sia per quel più importante servizio a cui essa potesse venire chiamata a prestare al paese in tempo di guerra.

Per verità io ed i miei amici siamo ben lieti di potere secondare cotesto intendimento del Governo, e con piacere noi voteremo le varie disposizioni contenute in questa legge, le quali tendono a questo scopo; se non che dall'esame della legge stessa ho potuto convincermi che le disposizioni riguardanti i corpi staccati, rinchiusi negli articoli 5, 6 e 7 della presente legge, lungi dall'aumentare la forza della guardia nazionale, lungi dal recare miglioramenti alla legge del 4 marzo 1848, vi recano detrimento, e, lungi dal secondare l'intendimento del Governo, danno un risultato contrario.

Perciò chiamo a tale riguardo l'attenzione della Camera e del Ministero. Veda il Ministero, veda la Camera se non convenga sopprimere questi tre articoli di legge.

Mi sarà facile il provare che questi tre articoli portano un deterioramento alla legge presente per ciò che riguarda la guardia mobile e possono giungere anche ad annichilarla. Però è necessario che la Camera mi consenta di premettere alcune generali considerazioni.

La forza armata d'uno Stato, secondo il sistema delle truppe stanziali, il quale è in vigore in quasi tutti gli Stati d'Europa, è limitata dalla forza pecuniaria dei rispettivi paesi. Perciò, allorquando un paese da uno stato di pace è condotto allo stato di guerra, questa forza diventa insufficiente al bisogno. È ben vero che un esercito può facilmente, passando dallo stato di pace a quello di guerra, raddoppiare le sue forze, ingrossando i propri quadri coi contingenti e colle nuove leve; ma se volesse passare al di là di questo limite, credo certamente, e tutti ne converrete, che ciò non si potrebbe fare senza portare la confusione e la demoralizzazione nell'esercito, e senza distruggere quella forza di solidità che con gran pena per molti anni nei tempi di pace si è cercato di dare: ed è ciò appunto che abbiamo provato nel 1848 e 1849, quando, sentendo il bisogno di sviluppare le nostre forze, abbiamo cacciato esorbitante numero di reclute nel vecchio esercito; e vi abbiamo così portato la confusione, quantunque, a vero dire, non sia questa l'unica causa dei nostri disastri. Si può, diceva, passando dallo stato di pace a quello di guerra, raddoppiare un esercito; e ciò per avventura

può essere sufficiente quando si tratta di una guerra lontana, combattuta per ragioni, dirò così, politiche, per ragioni d'influenza; ma, allorché si tratta di una guerra combattuta per i più vivi interessi del paese, quando sono in gioco le sorti di una nazione che combatte per la propria esistenza, allora l'esperienza c'insegna che anche questo raddoppiamento è insufficiente al bisogno. In questo caso si ricorre all'organizzazione di milizie nuove, le quali certamente non possono presentare da principio la solidità che si trova nell'esercito permanente, ma che pure bene condotte successivamente al fuoco, coll'appoggio dell'esercito, possono in fine dei conti riescire di grande utile al paese, e perfino gareggiare coll'esercito stesso nella difesa del paese: giacchè ognuno, credo, potrà facilmente convincersi che due o tre mesi di guerra guerreggiata possono facilmente supplire a parecchi anni di abitudini militari in tempo di pace.

È questo che hanno fatto, io credo, tutte le nazioni nei tempi antichi e nei tempi moderni; è in questo modo che, per esempio, la Francia, la quale, allo scopo di piare della guerra, sul finire dello scorso secolo, aveva un esercito di 150,000 uomini, potè portarlo a più di un milione di combattenti: è così che la Prussia, costretta in virtù dei trattati imposti da Napoleone ad avere un esercito di soli 40,000 uomini, quando rivolse le sue armi contro l'oppressore, potè, mediante la organizzazione della *landwehr*, portare il suo esercito a più che 200,000 uomini.

Voi sapete i prodigi che hanno fatti quei soldati; voi sapete tra le altre cose con quanta ostinazione l'esercito comandato da Blucher sostenne l'impeto del formidabile esercito di Napoleone a Ligny, e come esso sia giunto in tempo sul campo di Waterloo per potere decidere novellamente delle sorti dell'impero. Ebbene, quell'esercito così vigoroso era composto per due terzi delle nuove milizie create dalla Prussia. È in questo modo che hanno fatto gli Spagnuoli; è in questo modo che hanno fatto gli Inglesi nella loro grande rivoluzione ed anche durante le guerre dell'impero; è così che ha operato la Svezia; è così che ha operato l'Austria allorché il trono pericolante di Maria Teresa si appoggiò sulla così detta *Insurrectio* in Ungheria, e fu salvato; e così ancora recentemente operò l'Austria stessa, quando nel 1848 e 1849 uscì dal pericolo in cui l'aveva condotta la rivoluzione, chiamando le milizie slave, le quali furono il suo principale sostegno.

Io non continuerò a citarvi esempi, che sarebbero troppo abbondanti; io credo di potere asserire in termini generali che in tutte le circostanze, nella storia antica e moderna, sempre a questo mezzo si è dovuto ricorrere per salvare una nazione, perchè non è con piccoli mezzi che si possono fare grandi cose, non è con piccoli mezzi che si salvano le nazioni.

Anche noi abbiamo un esercito il quale recentemente ancora diede prova come sappia tenere alta la bandiera italiana, provando come « l'antico valore negli italici petti non è ancora morto. » E se tanto fece in terra

lontana quando non si trattava che degli interessi indiretti del paese, tutti speriamo che quando venga una guerra in cui siano in giuoco tutti gli interessi più vitali della nazione, quando si tratterà della sua propria esistenza, quando abbia a combattere la sacra e gloriosa guerra dell'indipendenza italiana, il nostro esercito darà prove di valore anche maggiori. Sì, certo, in esso esercito sono riposte le nostre più care speranze.

Ma io temo che in questo caso il nostro esercito non sia per avventura numericamente inferiore al bisogno, e dovremo perciò anche noi ricorrere a quei mezzi cui ricorsero in ogni tempo tutte le altre nazioni, vale a dire alla organizzazione di milizie, le quali vengano in riserva all'esercito, e in suo appoggio nel caso di meno fortunati eventi.

In questa idea appunto, per sopperire a questo bisogno, la legge del 4 marzo 1848 stabiliva che dalla guardia nazionale potessero estrarsi dei corpi mobili, i quali facessero il servizio promiscuamente coll'esercito in caso di guerra.

Io, per verità, se dovessi dire la mia privata opinione, credo che questa milizia sarebbe meglio organizzata sotto il nome di *Riserva* che sotto quello di *Guardia mobile*, per l'influenza che potrebbe avere questa parola, cioè perchè alle leggi sull'esercito le nostre popolazioni sono più abituate che a quella sulla guardia nazionale.

Ma non tengo punto a questa questione di parole. Il fatto importante sarebbe averla questa riserva, e che la legge ci desse i mezzi di organizzarla.

Io crederei che sarebbe stato bene avere organizzato prima d'ora le nostre milizie in riserva dell'esercito. Certamente se queste milizie fossero organizzate da lunga mano, avrebbero maggior solidità, e potrebbero prestare più grande servizio al paese. Ma ciò che non si è fatto in tempo di pace può venire necessario di doverlo fare in tempo di guerra. Anzi io direi che, poichè un grido precursore di guerra si è alzato in Italia, e non solo ha percorso l'Italia, ma tutta l'Europa, poichè il cielo non è più così sereno, io credo che sarebbe utile che il Governo pensasse fin d'ora ad organizzare queste milizie per potersi servire di tutti gli elementi di forza che stanno nascosti nella nazione.

Ma io non voglio sollevare nè l'una nè l'altra di queste questioni. Noi desideriamo che la legge sia prontamente votata, ed io non verrò a portare un incaglio alla speditezza di questa votazione con sollevare simili questioni. Se si crede che non sia il momento per migliorare la legge presente che abbiamo sulla guardia nazionale, io mi limito a domandare che non si peggiori. Se il Governo non ha creduto di organizzare prima queste milizie, può venire il caso che debba pensare ad organizzarle, e se non ci pensa oggi, può darsi che abbia bisogno di pensarci domani, ed io non vorrei togliere al Governo questo mezzo che gli dà la legge ora in vigore. Mi sarà facile provare che la legge presente deteriora la legge 4 marzo sulla guardia nazionale.

Dapprima la legge del 4 marzo diceva che i corpi di-

staccati per servizio di guerra, cioè la guardia mobile, avrebbero potuto servire nelle piazze forti, per le coste e per le frontiere del regno. Io per verità crederei che sarebbe utile di allargare ancora questa sfera della guardia mobile in guerra, o per lo meno io vorrei che la sua azione non si limitasse alle frontiere del regno, ma non trovasse un limite se non alle frontiere italiane; ma dico nuovamente: almeno non diminuiamo il limite di azione data a questi corpi staccati dalla legge del 4 marzo.

Infatti in questo progetto di legge si dice che i corpi distaccati non sono destinati a difendere la frontiera, ma solamente alla guarnigione delle città e fortezze, ed a prestare altri servizi interni. Ora io domando se non sia questo un deterioramento della legge del 4 marzo, e se sia conveniente limitare in tal modo l'azione della guardia mobile.

Se, per esempio, il nemico si troverà nelle vicinanze di Alessandria, e noi avremo raccolto un buon numero di questi corpi distaccati in quella piazza, e che l'esercito domandi un aiuto, sarà egli conveniente che questi possano trincerarsi dietro la legge e dire: noi non siamo corpi obbligati che a batterci dietro queste mura?

Mi pare ciò affatto contrario ai buoni principii della guerra. Ma vi ha un altro motivo per potere dire che il presente progetto deteriora lo stato della legge del 4 marzo. All'articolo 5 si dice che il servizio non potrà durare oltre i quaranta giorni, mentrechè nella legge del 4 marzo il servizio doveva durare un anno. Io trovo che in tempo di guerra non vi deve essere limite al servizio; finchè la guerra si combatte, non credo si possano licenziare i soldati che la nazione ha messi in campo; il ridurre a quaranta giorni il servizio della guardia nazionale, non è cosa da potersi ammettere. In quaranta giorni voi non potete insegnare loro altro che andare al passo, e quando questi militi avranno appena appena imparato la scuola di pelottone, li licenzierete per dare loro lo scambio? Ripeto, questa è una cosa impossibile ad ammettersi. È bensì vero che la Commissione ha portato a questa proposta una modificazione, dicendo che questo limite potrà essere sorpassato se il luogo di presidio sarà dichiarato in istato d'assedio; ma non è men vero che questa sarà l'eccezione alla regola generale, e che, fuori questa eccezione, appena trascorsi i quaranta giorni, queste milizie, chiamate a servire nei presidii, avranno diritto di abbandonarli.

Ora questo è un deterioramento troppo grande alla legge della guardia nazionale attuale, ed è ciò che credo non vogliano nè la Camera nè il Ministero.

Ma v'ha di più. Io credo, se non vado errato, e se vado errato desidero che altri mi corregga, credo che il presente progetto di legge annichili intieramente la guardia mobile. Infatti, o signori, la legge sulla leva dell'esercito stabilisce le esenzioni a cui vanno soggetti gli iscritti nei ruoli della leva stessa; tutti quelli che non vanno soggetti a queste eccezioni sono obbligati a fare parte dell'esercito, parte per la prima categoria e parte per la seconda.

Or bene, il presente progetto di legge, nel regolare il modo di reclutare i corpi staccati pel servizio di guerra, si riferisce ai regolamenti ed alle leggi organiche della leva per l'esenzione.

Da ciò dunque che ne viene? Tutti quelli che sono esentati secondo la legge della leva andranno esenti, o non potranno essere ammessi nei corpi staccati; e tutti quelli che non andranno esenti saranno presi pel servizio dell'esercito.

Chi resterà adunque per incorporare nei corpi staccati? Evidentemente nessuno.

Dico adunque che il presente articolo del progetto di legge equivale a dire: la guardia nazionale mobile è annullata; non vi saranno più nè corpi staccati pel servizio di guerra, nè guardia mobile di sorta.

Ora, io ripeto, parmi che questo non debba essere l'intendimento del Governo; ripeto che noi dobbiamo migliorare la legge: se non vogliamo migliorarla, lasciamola almeno qual è.

Dalla relazione fatta dal Ministero della guerra per la leva del 1857, mi risulta che presi i 18,000 uomini che appartengono all'esercito di prima e seconda categoria, rimangono ancora esenti all'esercito, ma pure atti alle armi, altri 12,000 circa, esenti per motivi di famiglia. Ebbene, questi, secondo la legge antica della guardia nazionale, sarebbero chiamati a fare il servizio, e secondo la presente saranno esonerati.

Vi sono ancora altri 500 individui che tutti gli anni mettono il cambio, i quali secondo la legge antica sono pure chiamati a fare parte della guardia nazionale mobile.

Vi sono 4754 uomini atti alle armi i quali sono esenti per difetto di statura: ora, di questi per lo meno la metà, 2500 circa, potrebbero sicuramente servire nella guardia mobile; tanto più se si pone mente che prima del 1853 la statura richiesta per fare parte dell'esercito stesso era più bassa che non al presente.

Vi sono ancora 11,129 esenti o per malattie o per imperfezioni, anche di poco momento; e su questi almeno un 2500 potrebbero essere ascritti alla guardia nazionale mobile. Ed ecco un totale di 17,500 circa uomini atti alle armi per ogni classe che, secondo la legge 4 marzo 1848, potrebbero essere chiamati a fare parte dei corpi staccati; mentre ora, col presente progetto di legge, tutta questa massa d'uomini scompare, dacchè, a termini dei regolamenti della leva, costoro sono esentati dal servizio. Quelli che sono esentati dalla leva non faranno parte dei corpi distaccati, quelli che non sono esentati fanno già parte dell'esercito; non so più in verità chi sarà chiamato a fare parte dei corpi staccati.

È ben vero che, rimontando alle classi chiamate prima dell'ultima legge della leva, vi sarà un certo numero d'uomini disponibile, cioè quelli che ora fanno parte della seconda categoria dell'esercito. Ma, prima di tutto, questo numero è scarso, giacchè saranno circa sei mila uomini per ogni classe aggiunti ai 17,500 sopra enumerati, mentre potrebbero essere ventitrè mila. E ciò quanto al passato; quanto poi all'avvenire, questo pro-

getto di legge equivale assolutamente a dire: quincinzani non vi sarà più guardia nazionale mobile.

Io, ripeto, non credo che sarebbe questo l'intendimento nè della Camera, nè del Governo. Molte sarebbero le riforme a fare per migliorare la legislazione relativa alla guardia nazionale mobile; ma, per non trarre la Camera in lunghe discussioni, mi limiterò a proporre che la legge attualmente in vigore non sia deteriorata.

In tale intento chiedo che vengano soppressi gli articoli 5, 6, 7 del presente progetto di legge.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, la presente discussione sarà rimandata a domani.

PROGETTO DI LEGGE SULL'ESERCIZIO DEL PEDAGGIO SOPRA UN PONTE DELLA BORMIDA.

LANZA, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per approvare

una convenzione tra le finanze e la provincia d'Acqui, sull'esercizio del pedaggio che esiste sul ponte della Bormida. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 425.)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge sulla guardia nazionale;

2° Discussione sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore.